dossier

XIX Legislatura

9 novembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2027

Profili di interesse della VII Commissione Cultura

A.C. 3174-*bis*

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Cultura
Tel. 06 6760-3255 - ✉ st_cultura@camera.it – @CD_cultura

Progetti di legge n. 689/0/VII

AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un'analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di interesse di ciascuna Commissione.
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.

I N D I C E

SEZIONE PRIMA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA PRIMA SEZIONE 5

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI INTERESSE DELLA VII COMMISSIONE

- Articolo 60 *(Voucher per i servizi per l'infanzia)* 7
- Articolo 64 *(Misure per la promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale)* 9
- Articolo 66, comma 2 *(Limiti assunzionali per le università statali)* 12
- Articolo 66, comma 3 *(Facoltà assunzionali degli enti pubblici di ricerca)* 14
- Articolo 66, comma 4 *(Facoltà assunzionali delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica)* 16
- Articolo 66, comma 5, lettera a) *(Ulteriore riduzione dell'organico dell'autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola)* 18
- Articolo 104 *(Buono Scuola)* 20
- Articolo 105 *(Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari - STRALCIATO)* 24
- Articolo 106 *(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)* 25
- Articolo 107, commi da 1 a 3 *(Potenziamento dell'attività didattica e di ricerca delle università statali)* 27
- Articolo 107, commi da 4 a 6 *(Programma nazionale talenti per la ricerca)* 30
- Articolo 108, commi da 1 a 4 *(Misure in materia di sostenibilità delle istituzioni universitarie)* 34
- Articolo 108, comma 5 *(Introduzione del sistema di tesoreria unica e l'adesione al sistema SIOPE+ per le istituzioni AFAM)* 42
- Articolo 109 *(Ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)* 46
- Articolo 110, commi 1-2 e 4 *(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici)* 51
- Articolo 110, commi 3 e 4 *(Accesso anticipato alla pensione da parte di giornalisti professionisti)* 53
- Articolo 111 *(Misure in materia di programmazione di interventi*

conservativi volontari del Ministero della cultura) 55

- Articolo 112 *(Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione di enti sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP)* 59
- Articolo 121 *(Riparto delle risorse eccedenti la copertura dell'obiettivo di servizio per asili nido)* 60
- Articolo 131, comma 1, lettere c) e d) *(Interventi in materia di livelli essenziali delle prestazioni: istruzione)* 63

SEZIONE SECONDA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE 69

- Ministero dell'istruzione e del merito *(Tabella n. 7)* 73
- Ministero dell'università e della ricerca *(Tabella n. 11)* 79
- Ministero della cultura *(Tabella n. 14)* 85
- Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) di interesse per la VII Commissione 91
- Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy (Tabella 3) di interesse per la VII Commissione 93

Sezione prima

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA PRIMA SEZIONE

Il disegno di legge di bilancio è costituito da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La seconda **sezione** è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione **non deve contenere** norme di **delega**, di carattere **ordinamentale** o **organizzatorio**, né interventi di natura **localistica** o **microsettoriale** ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI INTERESSE DELLA VII COMMISSIONE

Articolo 60
(Voucher per i servizi per l'infanzia)

L'**articolo 60 introduce in via sperimentale per il triennio 2027-2029** – nel limite di spesa di 15 mln di euro annui – un **contributo per l'acquisto di servizi** di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi educativi per l'infanzia, in favore dei **genitori lavoratori autonomi** iscritti alle gestioni INPS. Il contributo è pari ad un massimo di 500 euro mensili ed è concesso per un periodo massimo di tre mesi e in alternativa al congedo parentale.

La relazione tecnica ascrive alla disposizione in oggetto oneri pari a **15 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2029**.

In dettaglio, il suddetto contributo:

- è concesso ai genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni obbligatorie INPS1 o alla gestione separata INPS2. Se i genitori sono entrambi lavoratori autonomi, il contributo è corrisposto ad uno solo;
- è concesso al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità, per un periodo massimo di tre mesi nell'arco degli undici mesi successivi;
- è concesso su richiesta e in alternativa al congedo parentale;
- è concesso per l'acquisto di servizi di baby-sitting e per fare fronte agli oneri per i servizi educativi per l'infanzia3.

1 Relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali.

2 Si ricorda che in tale gestione (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi e i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non sono iscritti ad altri regimi pensionistici obbligatori (gestiti dall'INPS o da altri enti, pubblici o privati). A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all'iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante.

3 Di cui all'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 65/2017 ai sensi del quale in tali servizi rientrano: nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra 3 e 36 mesi di età; sezioni primavera, che accolgono bambine e bambini tra 24 e 36 mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da 0 a 6 anni di età; servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle

- non concorre ai fini della determinazione dell'ISEE per il calcolo dell'Assegno unico e universale.

Viene demandato ad un apposito decreto dell'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia - di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge – la definizione dei criteri di accesso, delle modalità di utilizzo del beneficio e delle procedure ai fini del monitoraggio e del rispetto del limite di spesa.

bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Articolo 64
(Misure per la promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale)

L'**articolo 64** autorizza la spesa di **700.000 euro** per ciascuno degli anni **2027**, **2028** e **2029** in favore del **Comitato italiano paralimpico** (**CIP**), al fine di realizzare progetti di promozione della **pratica sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale**, definiti nell'ambito di una programmazione annuale del CIP, d'intesa con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e con il Dipartimento per lo sport.

L'**articolo 64** prevede interventi pari a un importo di **700.000 euro** per ciascuno degli anni **2027**, **2028** e **2029**.

L'**articolo 64** autorizza la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, al fine di promuovere e favorire l'**accesso alla pratica sportiva** delle persone con **disabilità intellettiva e relazionale**.

In particolare, il **comma 1** autorizza, in favore del **Comitato italiano paralimpico (CIP)** la spesa di **0,7 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2027, 2028 e 2029**, al fine di promuovere e favorire l'accesso alla **pratica sportiva** delle **persone con disabilità intellettiva e relazionale** e di sostenere l'inclusione sociale attraverso lo sport, tramite la **realizzazione** di **specifici progetti** di promozione, avviamento e diffusione della pratica sportiva nel territorio nazionale.

Il **comma 2** prevede che i citati progetti di promozione, avviamento e diffusione della pratica sportiva sono realizzati nell'ambito di un **programma annuale di interventi** predisposto dallo stesso CIP, d'intesa con il **Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità** e con il **Dipartimento per lo sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il CIP trasmette annualmente ai medesimi Dipartimenti una **relazione** sull'utilizzo delle risorse, sulle attività realizzate e sui risultati conseguiti.

Si ricorda che il **Comitato Italiano Paralimpico** è stato istituito, dapprima come articolazione interna al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla legge n. 189 del 2003**,** recante "Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili".

In particolare, l'articolo 2 della citata legge demandava ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, l'individuazione delle **attività** della già istituita Federazione

italiana sport disabili **(FISD)** quale **Comitato italiano paralimpico**, per l'organizzazione e la gestione delle **attività sportive** praticate dalle **persone disabili**.

Il Comitato Italiano Paralimpico **(CIP),** ha poi ottenuto il riconoscimento formale quale **ente autonomo di diritto pubblico**, con l'approvazione nell'ambito dell'attuazione della legge n. 124 del 2015**,** recante "deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". In particolare l'articolo 8, comma 1, lettera *f),* della citata legge di delega, prevedeva tra i princìpi e i criteri direttivi che il Governo deve osservare nell'esercizio della delega, lo **scorporo** dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del **Comitato italiano paralimpico** con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 43 del 2017, recante "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *f)* della legge 7 agosto 2015, n.124".

In particolare, viene costituito il **Comitato italiano paralimpico (CIP)**, con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il **CIP** costituisce la **Confederazione delle federazioni sportive paralimpiche**, delle **discipline sportive paralimpiche**, da esso riconosciute. Partecipano altresì al CIP le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche siano state già riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della citata legge delega n.124 del 2015.

Il **CIP,** in base a quanto previsto dall'articolo 2 del citato **decreto legislativo**, promuove, disciplina, regola e gestisce le **attività sportive** agonistiche ed amatoriali **per persone disabili nel territorio nazionale**, secondo criteri volti ad assicurare il **diritto di partecipazione** all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. L'ente ha come **missione istituzionale**:

- l'agonismo di alto livello e la **preparazione degli atleti paralimpici** delle diverse discipline e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o competizioni internazionali paralimpiche;
- la promozione della **massima diffusione della pratica sportiva** in condizioni di uguaglianza e pari opportunità al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità;
- il **sostegno a tutte le federazioni**, discipline associate, enti di promozione e associazioni benemerite riconosciute dal CIP;
- l'impulso **a progetti di promozione e avviamento** alla pratica sportiva delle persone con disabilità sull'intero territorio nazionale nel comparto socio-sanitario e della scuola, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

- l'**adozione** di misure di **prevenzione** e **repressione dell'uso di sostanze** che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici nelle attività sportive paralimpiche;
- l'adozione e la promozione di **iniziative contro** ogni forma di **discriminazione** e di **violenza** nello sport.

Articolo 66, comma 2
(Limiti assunzionali per le università statali)

L'articolo 66, **comma 2,** fissa, per il 2027, il limite alle facoltà assunzionali delle università statali al 75 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. Per il 2028, tale limite è fissato al 100 per cento. Per i ricercatori universitari, il comma mantiene il limite al 75 per cento per il 2026 e lo fissa al 100 per cento per il 2027.

L' articolo 66, comma 2, determina, secondo la relazione tecnica, risparmi per le università statali pari a **33,3 milioni di euro per l'anno 2027 e a 33,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2028**.

Il **comma 2**, lettere ***a)*** e ***b)***, interviene sull'**articolo 66, comma 13-*bis*, del D.L. n. 112/2008** (L. n. 133/2008).

La disposizione novellata disciplina le facoltà assunzionali del sistema delle università statali mediante un limite di spesa calcolato in base al costo del personale cessato nell'anno precedente.

In particolare, la **lettera *a)*** modifica il secondo periodo del comma 13-*bis*: nel confermare il limite del 100 per cento per il 2026, stabilisce un tetto pari al 75 per cento per il **2027** e al **100 per cento dal 2028**.

La **lettera *b)*** modifica invece il terzo periodo, relativo specificamente ai **ricercatori universitari**, prevedendo un limite pari al **100 per cento nel 2027,** lasciando invariato il tetto al 75 per cento nel 2026.

Il comma 13-*bis*, introdotto nell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008 dall'articolo 14, comma 3, del D.L. 98/2012 (L. 135/2012), ha subito molteplici rimodulazioni annuali delle percentuali di turnover. Da ultimo, l'articolo **1, comma 825, lettera b), della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024**) aveva fissato il limite al 75 per cento per il 2025 e al 100 per cento dal 2026, prevedendo una disposizione differenziata per i ricercatori. La disposizione originaria introduceva, per il sistema universitario nel suo complesso, un limite percentuale di spesa riferito alle cessazioni dell'anno precedente. La versione originaria prevedeva il 20 per cento per il triennio 2012-2014, il 50 per cento nel 2015 e il 100 per cento dal 2016; la disciplina è stata successivamente rimodulata, fino a prevedere, prima della legge di bilancio per il 2025, il 20 per cento nel 2012-2013, il 50 per cento nel 2014-2015, il 60 per cento nel 2016, l'80 per cento nel 2017 e il 100 per cento dal 2018.

- **Il limite di spesa e il riparto tra gli atenei.** Il Ministro dell'università e della ricerca ripartisce il contingente nazionale tra le università statali

tenendo conto degli indicatori di bilancio di ciascun ateneo. Il riparto è espresso in punti organico, un'unità di misura che si basa sul costo medio nazionale di un professore di prima fascia. Il D.M. 6 agosto 2026, n. 1010 ha assegnato 1.703,32 punti organico a fronte di 1.744,69 punti relativi alle cessazioni del 2025. Il rapporto è pari al 98 per cento a livello nazionale.

- **La spesa per il personale.** In base al Referto sul sistema universitario 2025, deliberazione n. 7/SSRRCO/REF/2025, tav. 19, p. 74, e tav. 41, p. 106, della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, nel 2023 i costi per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica ammontavano a 5.621,86 milioni di euro, pari al 40 per cento dei costi totali degli atenei.
- **La spesa per l'istruzione terziaria e la ricerca.** L'ISTAT, nel Rapporto annuale 2026, cap. 3, § 3.1.1, pp. 118–119, fig. 3.1 (IstatData, spesa per funzione, gruppo COFOG 09.4). Id., La ricerca e sviluppo in Italia. Anni 2024–2025, 24 settembre 2026, p. 2, rileva che, dopo la flessione del 2020, dal 2021 la spesa delle amministrazioni pubbliche per l'istruzione terziaria ha ripreso a crescere. Il dato comprende le spese classificate secondo tale funzione a prescindere dall'amministrazione che le sostiene. Per la ricerca e sviluppo svolta all'interno delle università, statali e non statali, l'ISTAT stima nel 2024 una spesa di 8,35 miliardi di euro e un impegno di personale pari a 108.592 unità equivalenti a tempo pieno.

Articolo 66, comma 3
(Facoltà assunzionali degli enti pubblici di ricerca)

L'articolo 66, comma 3, estende al 2027 il limite alle assunzioni a tempo indeterminato degli enti e degli istituti pubblici di ricerca già previsto per il 2026. Anche per il 2027, tali soggetti possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente, ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nel 2026.

Per gli enti pubblici di ricerca la relazione tecnica stima risparmi di spesa pari a **6,9 milioni di euro nel 2027 e a 6,9 milioni di euro annui dal 2028**.

Per le finalità sopra indicate, il **comma 3** novella il quarto periodo dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 218/2016. Per determinare quanto può spendere per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2027, ciascun ente calcola innanzitutto il margine disponibile ai sensi della disciplina ordinaria. Da tale margine si sottrae un quarto della spesa relativa alle cessazioni di ruolo del 2026.

In base all'articolo 1 del d.lgs. citato, gli Enti Pubblici di Ricerca sono i seguenti: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici;) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP; Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA.

L'articolo 9 del D.Lgs. n. 218/2016 collega la programmazione triennale del reclutamento agli equilibri di bilancio. Per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, l'indicatore annuo rapporta la spesa di competenza per il personale alla media delle entrate correnti risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilità

civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Sono escluse, alle condizioni indicate dai commi 4 e 5, le spese per il personale a termine coperte da finanziamenti esterni. Se al 31 dicembre dell'anno precedente il rapporto è pari o superiore all'80 per cento, il comma 6 preclude le assunzioni. Al di sotto della soglia, la spesa media annua per le assunzioni a carico del bilancio dell'ente può arrivare fino al margine residuo.

Nel testo originario, l'indicatore del limite massimo alle spese di personale era calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti tale rapporto non poteva superare l'80 per cento. L'articolo 1, comma 826, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024) ha circoscritto il calcolo alle entrate correnti o ai corrispondenti ricavi e ha introdotto la decurtazione per il 2026, da calcolare sulle cessazioni del 2025. Per ulteriori dettagli si rinvia alla circolare del 7 aprile 2025, n. 8, § 3.2, pp. 7–8, MEF–RGS.

L'applicazione del vincolo al CNR

Il piano del fabbisogno 2026–2028 mostra in concreto la differenza tra la soglia dell'80 per cento e la decurtazione legata alle cessazioni. Al 1° gennaio 2026 il CNR espone un rapporto fra spesa per il personale ed entrate correnti medie del 48,77 per cento. Per applicare la decurtazione, ha invece calcolato il costo annuo dei 261 dipendenti di ruolo cessati nel 2025, pari a 18.788.083,78 euro. Ne deriva, per il 2026, una riduzione delle facoltà assunzionali del solo CNR di 4.697.020,95 euro[4].

Il raffronto con i consuntivi anteriori al 2025. Per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, la Corte dei conti ha rilevato nel 2024 una spesa per il personale di 192,6 milioni di euro, pari al 33 per cento della media delle entrate complessive del triennio 2022–2024 (576,7 milioni). Il rapporto si riferisce all'INFN ed è calcolato sul denominatore vigente a quella data[5].

I **commi 7 e 8** consentono una deroga con DPCM, mediante compensazioni fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale e a risparmi invariati, e prevedono l'adeguamento delle dotazioni organiche, anche finanziarie, asseverato dall'organo di controllo.

[4] CNR, Aggiornamento del Piano di fabbisogno del personale per il triennio 2026–2028, delibera del Consiglio di amministrazione n. 18 del 2 febbraio 2026, allegato, § 3.2, p. 11, e § 3.4, tabella A, p. 21.

[5] Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'INFN per il 2024, determinazione 3 marzo 2026, n. 45, Doc. XV, n. 539, tabella 11, p. 24.

Articolo 66, comma 4
(Facoltà assunzionali delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

L'articolo 66, comma 4, estende, per l'anno accademico 2027/2028, il limite alle assunzioni di personale delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) già previsto per l'a.a. 2025/2026. Tale limite è pari al **75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni** dell'anno accademico precedente. La quota è pari al 100 per cento nel 2026/2027 e a decorrere dal 2028/2029.

Per le istituzioni AFAM la relazione tecnica stima risparmi di spesa pari a **0,7 milioni di euro nel 2027 e a 3,9 milioni di euro annui dal 2028**.

Per i fini prima indicati, il **comma 4** novella l'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017).

La **lettera *a),*** in particolare, estende all'a.a. 2027/2028 il limite del 75 per cento già previsto per il 2025/2026. La **lettera *b)*** conferma il limite del 100 per cento per il 2026/2027 e lo rende strutturale a decorrere dal 2028/2029.

L'articolo 1, comma 654, della legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017), stabiliva che a decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni AFAM fosse pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente. Per i tre anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 prevedeva inoltre una quota aggiuntiva fino al 10 per cento della spesa sostenuta nel 2016/2017, per coprire, con contratti a termine, posti vacanti in organico. L'articolo 1, comma 827, della legge n. 207/2024 ha introdotto la riduzione al 75 per cento per l'anno accademico 2025/2026 e ha previsto la soglia del 100 per cento a decorrere dall'anno accademico 2026/2027.

Il 100 per cento dei risparmi derivanti da cessazioni relative all'anno accademico 2024/2025 è pari a euro 25.663.198,00. Per l'anno accademico 2025/2026, il DPCM del 4 febbraio 2026 ha quindi autorizzato una spesa per assunzioni a tempo indeterminato di 19.247.398,50 euro, pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente. Il MUR ha poi ripartito queste risorse fra le singole istituzioni per il reclutamento di docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo[6].

[6] Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83), artt. 3 e 4. DPCM 4 febbraio 2026, premesse e art. 1, comma 1. Decreto dirigenziale 18 febbraio 2026, n. 221, art. 1 e tabella A, riparto per istituzione.

Al 23 febbraio 2026, secondo la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), deliberazione del 16 giugno 2026, n. 49/2026/G, cap. VIII, § 8.2, pp. 95–98, tabella 27, su 11.919 posti in organico nelle istituzioni AFAM, 9.688 erano coperti a tempo indeterminato e 2.231 risultavano vacanti. Per i soli docenti, i posti vacanti erano 1.349 su 8.524.

Articolo 66, comma 5, lettera a)
(Ulteriore riduzione dell'organico dell'autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola)

L'articolo 66, comma 5, lettera *a)*, riduce ulteriormente, a decorrere dall'anno scolastico **2027/2028**, l'organico dell'autonomia del personale docente di **4.925 posti** e la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di **2.049 posti**.

La relazione tecnica stima risparmi di spesa di **83,9 milioni** di euro nel 2027 e di **251,7 milioni** di euro annui dal 2028.

L'articolo 66, comma 5, lettera *a),* modifica, a tal fine, l'articolo 1, comma 828, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024).

Il **numero 1**) ne modifica il primo periodo, stabilendo un'ulteriore riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, dell'organico dell'autonomia del personale docente, pari a 4.925 posti. Tale riduzione si aggiunge alla riduzione di 5.660 posti già prevista a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

Il **numero 2)** novella il terzo periodo dell'articolo 1, comma 828, della legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024), prevedendo, sempre a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, un'ulteriore riduzione nel **numero dei posti** pari a 2.049 unità per il personale ATA, che si aggiunge alla riduzione di 2.174 posti già stabilita a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. La disposizione qui novellata demanda, nel testo vigente, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola.

L'organico dell'autonomia comprende posti comuni, di sostegno e di potenziamento. La legge di bilancio 2026 ne ha previsto la determinazione annuale, con eventuale previsione di massima per i due anni successivi. Ha quindi soppresso il riferimento all'organico «triennale» nel quarto periodo del comma 828, relativo alla rimodulazione delle riduzioni ad invarianza finanziaria.

Il decreto interministeriale sugli organici dei docenti[7] registra 614.572 posti comuni dell'organico dell'autonomia e 48.795 posti comuni di potenziamento per il 2026/27, per un totale di **663.367 posti** nelle due componenti. I posti di sostegno sono rilevati separatamente. Il contingente dei posti comuni

[7] D.I. 10 agosto 2026, n. 170, tabella A, p. 16, nota 1. Per i collaboratori scolastici v. D.I. 7 settembre 2026, n. 180, tabelle allegate, tabella D, p. 6.

dell'organico dell'autonomia 2026/2027 prevede già una riduzione di 5.660 unità. Per il personale ATA, la precedente riduzione di 2.174 posti è stata applicata ai collaboratori scolastici, il cui organico di diritto è sceso da 131.143 posti nel 2025/2026 a **128.969 nel 2026/2027**.

Articolo 104
(Buono Scuola)

L'**articolo 104** proroga all'**anno 2027** il **contributo fino a 1.500 euro** per studente, previsto in favore delle famiglie con un reddito (ISEE) non superiore a 30.000 euro, per la frequenza di una **scuola paritaria secondaria di primo grado** o **del primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado**. A tal fine, anche la relativa autorizzazione di spesa, pari a **20 milioni di euro** annui, è estesa all'anno **2027.**

La relazione tecnica ascrive alla disposizione in oggetto **maggiori oneri** pari a **20 milioni di euro per l'anno 2027**.

La disposizione in esame, costituita da un **unico comma**, articolato nelle **lettere *a)*** e ***b)***, **modifica** la disciplina recata dall'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), concernente il riconoscimento di **un contributo alle famiglie con studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado** o il **primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado**, estendendone l'applicazione all'**anno 2027** e prevedendo la relativa autorizzazione di spesa pari a **20 milioni di euro** anche per tale anno.

Si ricorda che il citato comma 519 prevede, per l'**anno 2026**, il riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, di un contributo **fino ad euro 1.500 a studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado**, in favore delle famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000. La misura del contributo è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nel limite di spesa di **20 milioni di euro per l'anno 2026**.

Le modalità di attuazione della disposizione in questione sono state stabilite con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 140 del 14 luglio 2026.

Il decreto citato ha disciplinato le **modalità di richiesta e di erogazione** del contributo.

Gli esercenti la responsabilità genitoriale di alunne e alunni iscritti e frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado e di studentesse e studenti iscritti e frequentanti il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, regolarmente censiti nel sistema SIDI – Anagrafe Nazionale degli Studenti, **presentano istanza di accesso al contributo**, nei tempi e nelle modalità previsti

da un **avviso pubblico**, a cura della Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell'istruzione e del merito. I potenziali beneficiari richiedono il contributo accedendo alla **Piattaforma Unica**, previa procedura di identificazione e autenticazione informatica.

Ai fini della determinazione dell'entità del contributo, il decreto ha identificato i **seguenti scaglioni ISEE**:

- per gli appartenenti a nuclei familiari con valore **ISEE uguale o inferiore a euro 10.000,00**, il contributo è compreso **tra euro 600,00 ed euro 1.500,00**;
- per gli appartenenti a nuclei familiari con valore **ISEE superiore a euro 10.000,00 e inferiore a euro 20.000,00**, il contributo è compreso **tra euro 400,00 ed euro 1.300,00**;
- per gli appartenenti a nuclei familiari con valore **ISEE uguale o superiore a euro 20.000,00 e fino a euro 30.000,00**, il contributo è compreso **tra euro 200,00 ed euro 1.000,00**.

L'entità del contributo da erogare è determinata sulla base dell'elenco degli ammessi al beneficio predisposto a seguito della presentazione delle domande e della verifica dei requisiti di accesso e i contributi sono assegnati nei limiti delle risorse disponibili al **capitolo 1480, piano gestionale 1,** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, applicando gli importi minimi previsti per ciascuno scaglione, fino ad esaurimento delle risorse. **Qualora le risorse risultino sufficienti** a soddisfare tutte le istanze validamente presentate, l'eventuale somma residua è redistribuita tra i beneficiari mediante incremento proporzionale del contributo spettante su ciascuno scaglione, fino ai limiti massimi previsti. Qualora, a seguito del raggiungimento dei limiti massimi previsti per uno o più scaglioni, residuino ulteriori risorse disponibili, le stesse possono essere redistribuite tra i beneficiari appartenenti agli altri scaglioni fino al limite massimo di euro 1.500,00, secondo criteri proporzionali. Nel caso in cui, invece, **le risorse disponibili non risultino sufficienti** a garantire l'attribuzione dei contributi minimi, la Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica procede, con atto motivato e nel rispetto dei criteri di equità e proporzionalità, alla rideterminazione degli importi minimi dei contributi, al fine di assicurare il soddisfacimento di tutti gli ammessi al beneficio nei limiti delle risorse disponibili.

I soggetti ammessi al beneficio ricevono l'importo spettante mediante **bonifico sul conto corrente** indicato in sede di presentazione dell'istanza. L'erogazione è effettuata dall'**Ufficio scolastico regionale** competente per territorio in relazione all'ubicazione dell'istituzione scolastica in cui risulta iscritto e frequentante lo studente destinatario del beneficio.

Ora, la **disposizione** in esame **interviene sul primo e sul secondo periodo** del citato **comma 519.**

In particolare, il comma 1, **lettera *a)*** modifica il primo periodo, sostituendo le parole «Per l'anno 2026» con le parole «Per gli anni 2026 e

2027», al fine di **estendere anche all'anno 2027 il riconoscimento del contributo**, alle medesime condizioni e secondo i criteri già previsti per il 2026.

Il comma 1, **lettera *b)*** interviene, conseguentemente, sul secondo periodo, sostituendo le parole «per l'anno 2026» con le parole «per ciascuno degli anni 2026 e 2027», autorizzando così **la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno dei due anni**, anziché per il solo 2026.

La **relazione illustrativa** e la **relazione tecnica** evidenziano che la disposizione è finalizzata a **prorogare all'anno 2027** il **contributo** riconosciuto alle famiglie **per la frequenza di scuole paritarie secondarie**, estendendo di un ulteriore anno l'applicazione della misura introdotta dalla legge di bilancio 2026 e la relativa autorizzazione di spesa.

In ordine alle **scuole paritarie**, si rammenta che la Costituzione, all'articolo 33, commi 3 e 4, stabilisce che gli enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, e che la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

In tale quadro costituzionale, la legge n. 62 del 2000, all'articolo 1, dopo aver affermato che il **sistema nazionale di istruzione** è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, **definisce le scuole paritarie**, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, compresa l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da **requisiti di qualità ed efficacia** previsti dai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

In particolare, il comma 4 stabilisce che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei seguenti **requisiti**:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Ai sensi del comma 5, le istituzioni che ottengono il riconoscimento sono soggette alla **valutazione dei processi e degli esiti** da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

Il comma 6 dispone che **il Ministero dell'istruzione e del merito accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti** per il riconoscimento della parità.

Articolo 105
(Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari - STRALCIATO)

L'**articolo 105** è stato stralciato ai sensi dell'articolo 120, comma 2 del Regolamento della Camera dei deputati in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

Articolo 106
(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

L'**articolo 106** proroga agli **anni 2028** e **2029** il riconoscimento del credito di imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati dalle Fondazioni bancarie al **Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile**, stanziando a tal fine **6 milioni di euro** per **ciascuno degli anni 2028 e 2029**.

La relazione tecnica ascrive effetti finanziari alla disposizione in oggetto pari a **6 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2028 e 2029**.

La disposizione in commento, nel suo **unico comma** articolato nelle **lettere *a)* e *b)***, novella l'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo al **credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie per i versamenti effettuati al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile**, prorogando il riconoscimento dell'agevolazione agli **anni 2028 e 2029** e stanziando a tal fine, per ciascuno di tali anni, **risorse pari a 6 milioni di euro**.

In particolare:

- la novella di cui alla **lettera *a)*** interviene sul **primo periodo** del comma 394, che riconosce alle fondazioni bancarie un contributo, sotto forma di **credito d'imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo**, estendendo il riconoscimento del beneficio, già previsto fino al 2027, anche agli **anni 2028 e 2029.**
- la novella di cui alla **lettera *b)*** modifica il **secondo periodo** del comma 394, che stanzia le necessarie risorse, confermando l'importo di 3 milioni di euro previsto per il 2027 e stanziando un importo di **6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029**.

Il **Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile**, istituito, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, dal **comma 392** dalla **citata legge n. 208 del 2015,** è alimentato dai **versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria**, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale, su un apposito conto corrente postale.

Il **comma 393** demanda, infatti, a un **protocollo d'intesa** stipulato tra le predette fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità di intervento per il contrasto della povertà educativa minorile, nonché l'individuazione delle **caratteristiche dei progetti da**

finanziare e delle relative **modalità di valutazione** e **selezione** anche mediante il ricorso a valutatori indipendenti, e di **monitoraggio**, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Il medesimo protocollo disciplina, inoltre, le **modalità di organizzazione e governo del Fondo**.

Il **comma 394** - oggetto delle modifiche di cui all'articolo in commento - disciplina il **contributo** riconosciuto alle fondazioni finanziatrici **sotto forma di credito d'imposta**, commisurato ai versamenti effettuati al Fondo di cui al comma 392.

In particolare, il **primo periodo** del comma 394, nella formulazione vigente, riconosce alle fondazioni un **credito d'imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati** negli anni 2016, 2017, 2018 e dal 2024 al 2027, e pari al **65 per cento** dei versamenti effettuati negli anni dal 2019 al 2023.

Il **secondo periodo** stabilisce che il contributo è assegnato **fino a esaurimento delle risorse disponibili**, determinate in 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, in 55 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, in 45 milioni di euro per il 2023, in 25 milioni di euro per il 2024 e in **3 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. L'assegnazione avviene secondo l'**ordine temporale con cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti** individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 393.

Il medesimo comma 394 prevede, inoltre, che il **credito d'imposta è** riconosciuto dall'**Agenzia delle entrate**, mediante apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della **delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo** delle somme stanziate da ciascuna fondazione, nei termini e secondo le modalità previsti dal protocollo d'intesa. In caso di mancato versamento delle somme indicate nella delibera di impegno, è prevista la **responsabilità solidale delle fondazioni aderenti**.

Il credito d'imposta è **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui è riconosciuto e può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal medesimo periodo d'imposta. Al credito non si applicano i limiti alla compensazione previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Articolo 107, commi da 1 a 3
(Potenziamento dell'attività didattica e di ricerca delle università statali)

L'**articolo 107**, **commi da 1 a 3**, nell'ambito del Fondo per finanziamento ordinario delle università (**FFO**), **muta la destinazione** di risorse pari a **271 milioni di euro annui**, sino ad oggi destinate espressamente al finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, destinandole, **a decorrere dal 2028**, al finanziamento di **progetti strategici** delle università, finalizzati al **rafforzamento della ricerca, della didattica e delle infrastrutture universitarie**.

La relazione tecnica **non ascrive effetti finanziari** alle disposizioni in oggetto. La norma prevede infatti un diverso utilizzo, a decorrere dal 2028, di risorse già stanziate sul capitolo 1694, piano gestionale 6, del Ministero dell'università e della ricerca.

L'**articolo 107, ai commi da 1 a 3**, reca disposizioni volte a potenziare l'attività didattica e di ricerca delle università statali, destinando a tal fine alcune risorse del **Fondo per il finanziamento ordinario delle università** (FFO).

Nello specifico, il **comma 1** prevede un diverso utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 314, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), **destinate al finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza**. A partire **dal 1° gennaio 2028**, le predette risorse, pari a **271 milioni di euro annui**, saranno assegnate alle università statali, secondo le modalità di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 537 del 1993), e saranno destinate al **finanziamento di progetti strategici delle università**, finalizzati al rafforzamento della **ricerca**, della **didattica** e delle **infrastrutture** universitarie.

Per un approfondimento sul FFO, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 108 del disegno di legge in esame, che interviene significativamente sui criteri di riparto della **quota base** e **della quota premiale del Fondo**.

Il **comma 2 fa salve le assegnazioni e gli impegni** giuridicamente assunti per il **quinquennio 2023-2027**, ai sensi dell'articolo 1, commi da 314 a 337, della citata legge di bilancio 2017 e il **comma 3** prevede l'**abrogazione** dei predetti commi a decorrere dal 1° gennaio 2028.

In tal modo, precisa la **relazione tecnica**, saranno completati i progetti di sviluppo già ammessi a finanziamento e verranno rispettati gli obblighi assunti nell'ambito del ciclo in corso, evitando che il superamento del sistema di finanziamento dei Dipartimenti di eccellenza per i cicli successivi a quello 2023-2027 incida sulle attività già programmate e finanziate.

L'articolo 1, commi 314-338, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), ha istituito nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) un'apposita sezione denominata «**Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza**», sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall'ANVUR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle università. Lo stanziamento, pari a **271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018**, è volto ad incentivare, con un **finanziamento quinquennale**, l'attività dei **dipartimenti** delle università statali caratterizzati dall'**eccellenza** nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0». Le risorse eventualmente non utilizzate confluiscono, nel medesimo esercizio, nel FFO.

Per quanto riguarda la **selezione** dei dipartimenti di eccellenza, che avviene con cadenza **quinquennale**, essa è affidata a una **commissione** di **sette membri**, nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, e prende avvio entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento, termine entro il quale il Ministero richiede all'ANVUR di definire e attribuire a ciascun dipartimento un «Indicatore standardizzato della performance dipartimentale» (**ISPD**), calcolato sulla base dei risultati ottenuti dai docenti nell'ultima VQR, e che tiene conto della posizione dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della valutazione nei rispettivi settori scientifico-disciplinari. Possono presentare **domanda** le università con dipartimenti collocati nelle **prime 350 posizioni della graduatoria** (formata in ordine decrescente di ISPD), fino a un massimo di **quindici per ateneo**. Ogni domanda è riferita a una sola delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale (CUN) e contiene un **progetto quinquennale di sviluppo** (relativo a obiettivi scientifici, reclutamento del personale docente, premialità, investimenti in infrastrutture e didattica). Il **numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento è 180**. Dopo aver valutato le domande, **entro il 31 dicembre** del quinto anno di erogazione del finanziamento, la commissione pubblica sul sito dell'ANVUR **l'elenco dei dipartimenti assegnatari**. **Entro il 31 marzo** di ciascuno dei cinque anni successivi, il Ministero trasferisce il finanziamento alle università, le quali sono vincolate a utilizzare le risorse a favore dei dipartimenti finanziati

Il finanziamento annuo è di **1.350.000 euro per dipartimento**, varia in base al quintile di organico ed è maggiorato di 250.000 euro, da destinare a infrastrutture di ricerca, per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari da 1 a 9 del CUN.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione, **non più del 70 per cento** può essere destinato al **reclutamento di personale**. Entro tale limite: almeno il 25 per cento deve essere riservato a **chiamate di professori esterni** e almeno il 25 per

cento a **ricercatori di tipo b)**; il finanziamento può essere utilizzato anche per **chiamate dirette** ai sensi della legge n. 230 del 2005. Al termine del quinquennio l'ateneo presenta una relazione sull'utilizzo delle risorse e sui risultati conseguiti. In caso di giudizio negativo della commissione, il dipartimento non può ricandidarsi per il ciclo successivo.

Per quanto riguarda il quinquennio 2023-2027, con decreto ministeriale n. 230 del 14 febbraio 2022, si è provveduto alla nomina della Commissione per la selezione dei Dipartimenti universitari di eccellenza e alla suddivisione dei Dipartimenti tra le aree CUN. Per consultare la graduatoria dei 350 Dipartimenti ammessi alla procedura, nonché l'elenco dei 180 Dipartimenti di eccellenza ammessi al finanziamento 2023-2027 e l'assegnazione delle risorse agli Atenei, si rimanda all'apposita pagina nel sito istituzionale del MUR.

Articolo 107, commi da 4 a 6
(Programma nazionale talenti per la ricerca)

L'**articolo 107, commi da 4 a 6**, istituisce e disciplina il **"Programma nazionale talenti per la ricerca"**, in favore di **giovani ricercatori** di particolare eccellenza selezionati tramite una procedura nazionale di valutazione comparativa. Il **comma 4** individua destinatari e finalità del programma, autorizzando la spesa di **15 milioni di euro** annui a decorrere **dal 2029**. Il **comma 5** determina le due tipologie di interventi che il Programma potrà finanziare: l'attivazione di uno o più **incarichi post-doc** e lo svolgimento di un **periodo di ricerca all'estero**, entrambi collegati allo sviluppo di un progetto di ricerca coerente con il percorso dottorale. Il **comma 6** demanda a un **decreto ministeriale** le modalità di presentazione delle candidature, i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di riparto delle risorse destinate al Programma.

L'**articolo 107, commi da 4 a 6,** prevede interventi pari a un importo di **15 milioni di euro annui** a decorrere **dal 2029**.

L'**articolo 107, commi da 4 a 6**, istituisce e disciplina il **"Programma nazionale talenti per la ricerca"**, volto a promuovere la **valorizzazione del capitale umano** e **rafforzare la competitività** internazionale del sistema universitario e della ricerca.

Nel dettaglio, il **comma 4** autorizza la spesa di **15 milioni di euro annui** a decorrere **dal 2029** per l'attuazione del predetto "Programma nazionale talenti per la ricerca", nell'ambito del quale sono selezionati, tramite una **procedura nazionale** di valutazione comparativa, **giovani ricercatori** di particolare eccellenza, che siano **iscritti al terzo anno** di corsi di dottorato di ricerca.

La **relazione illustrativa** precisa l'intento dell'intervento, evidenziando la necessità del sistema italiano della ricerca di incrementare la propria **competitività** cercando di **non disperdere le capacità** dei giovani studenti e talenti, bensì creando le condizioni per permettergli di sviluppare le proprie aspirazioni.

Il **programma** è appostato al **capitolo 1642** dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Ai sensi del **comma 5** il programma è finalizzato a finanziare due iniziative.

- Ai sensi della **lettera *a)***, **l'attivazione di uno o più incarichi post-doc** di cui all'articolo 22-*bis* della legge n. 240 del 2010, della durata di **un anno**, presso un'università o un ente pubblico di ricerca italiani, per lo svolgimento di un **progetto di ricerca autonomo,** coerente con il percorso di dottorato. Si precisa inoltre che l'importo del trattamento economico per l'incarico post-doc è **cofinanziato**, per il **50%**, a carico del bilancio **dell'università o dell'ente pubblico di ricerca** di cui al primo periodo, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 22-*ter*, comma 10, della legge n. 240 del 2010 (**lettera *a)***).

Si ricorda che gli **incarichi post-doc** di cui all'articolo 22-*bis* della legge n. 240 del 2010, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 45 del 2025, sono **contratti a tempo determinato** finalizzati allo svolgimento di **attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione**. La durata complessiva dei rapporti instaurati dall'articolo 22-*bis* con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, **non può superare i tre anni**, anche non continuativi, fatta salva l'esigenza di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'UE nell'ambito delle azioni legate al programma *Marie Sklodowska-Curie* – MSCA (strumento dell'Unione europea per la formazione, la mobilità e lo sviluppo di carriera dei ricercatori). Le procedure di selezione per l'aggiudicazione dei contratti di post-doc sono disciplinate con regolamento delle istituzioni procedenti, e ad esse possono partecipare esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca**.** Il **trattamento economico** minimo corrisposto per gli incarichi post-doc, che la legge dispone debba essere non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito, è stato stabilito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 592 del 6 agosto 2025.

Il **comma 10** dell'articolo 22-*ter*, da ultimo modificato dall'articolo 21, comma 4-*bis*, lett. *b)* del decreto-legge n. 19 del 2026, dispone circa i **limiti di spesa** applicabili all'attribuzione degli **incarichi di ricerca** e **agli incarichi post-doc**.

La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti post-doc e degli incarichi di ricerca non può essere superiore alla **spesa media sostenuta nell'ultimo triennio** per il conferimento degli **assegni di ricerca** e per la stipula dei **contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A**, previsti dall'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima del 30 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, come risultante dai bilanci approvati. Il predetto limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nonché da finanziamenti esterni finalizzati, in tutto o in parte, alla copertura integrale di spese di personale, ivi comprese le risorse rivenienti dal PNRR. **Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 del**

decreto legislativo n. 49 del 2012 e dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 2016, i quali disciplinano le **modalità di calcolo del limite massimo alle spese di personale** rispettivamente per le università e per gli enti pubblici di ricerca.

Sul punto, si segnala che **l'articolo 108, comma 2, del disegno di legge in esame** (alla cui scheda di lettura si rinvia) interviene in più punti sul citato articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012, novellandone alcune disposizioni.

- Ai sensi della **lettera *b)***, **lo svolgimento di un periodo di ricerca all'estero** (c.d. *visiting research*), della durata massima di **un anno**, presso università, enti o istituzioni di ricerca di elevata qualificazione, **sulla base di un progetto di ricerca** previamente approvato dall'istituzione ospitante (**lettera *b)***).

La **relazione illustrativa** precisa che per entrambi gli interventi (**fra loro alternativi**) il sostegno finanziario è collegato allo **sviluppo di un progetto di ricerca coerente con il percorso dottorale**, in modo tale da garantire continuità nel percorso e valorizzare le competenze scientifiche già acquisite dal candidato.

Con riferimento agli **incarichi post-doc** di cui al comma 5, lettera *a*), la **relazione tecnica** chiarisce che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli atenei potranno attivare anche più di una posizione in considerazione delle aree scientifiche disciplinari oggetto delle candidature. La medesima relazione passa poi ad esaminare nel dettaglio i costi legati all'incarico. Ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 592 del 6 agosto 2025, la retribuzione minima lorda dell'incarico post-doc non può essere inferiore al trattamento spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0. Su questa base, tenendo conto dell'adeguamento disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2026, il costo minimo annuo di ciascun incarico è quantificato in:

- 29.162,20 euro annui lordo dipendente;
- 40.824,16 euro annui lordo amministrazione, comprensivo degli oneri riflessi e contributivi a carico dell'ente.

In via prudenziale, la relazione assume un costo standard di 41.000 euro lordi annui per posizione. Il 50% di tale importo, pari a 20.500 euro, è a carico del Programma. La restante quota grava sui bilanci dell'istituzione ospitante, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 22-*ter*, comma 10, della legge n. 240 del 2010. Se le risorse fossero interamente destinate a questa finalità, l'autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro annui consentirebbe di attivare al **massimo 731 posizioni annuali**.

Per i **periodi di ricerca all'estero** di cui al comma 5, lettera *b*), la **relazione tecnica** osserva che i costi complessivi non sono predeterminabili, perché dipendono dalla durata del periodo, che può essere inferiore a dodici mesi. Ai fini della quantificazione, sulla base dei dati in possesso del Ministero, è stimata una

durata media di nove mesi, con un costo medio convenzionale di 2.870 euro al mese, corrispondente al parametro previsto per le azioni *Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges* dal *Work Programme Horizon Europe* 2026-2027 a copertura delle spese di viaggio, alloggio e sostentamento. Sempre nell'ipotesi di integrale utilizzo delle risorse per questa finalità, con un costo unitario annuo di 25.830 euro (2.870 euro al mese per nove mesi), l'autorizzazione di spesa consentirebbe di finanziare al massimo **circa 580 progetti** di ricerca all'estero.

Il **comma 6** demanda a un **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca la definizione delle modalità di **presentazione delle candidature**, e dei **criteri di valutazione** delle stesse e le **modalità di riparto** delle risorse destinate al Programma.

Quanto alle tempistiche, la **relazione tecnica** precisa che, in sede di prima applicazione, il Programma sarà rivolto ai dottorandi iscritti al 41° ciclo (anno accademico 2025/2026), che completeranno il terzo anno nel 2028 (e conseguiranno il titolo di dottore di ricerca). Il cronoprogramma riportato dalla relazione prevede:

- nel 2027, l'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 6;
- nel corso del 2028, i provvedimenti attuativi e il bando di selezione;
- nel 2029, la prima attivazione del Programma.

Articolo 108, commi da 1 a 4
(Misure in materia di sostenibilità delle istituzioni universitarie)

L'**articolo 108, commi da 1 a 4,** reca misure volte a garantire la sostenibilità economico-finanziaria delle istituzioni universitarie.
Il **comma 1** elenca una serie di risorse che, a partire dall'esercizio finanziario **2027**, confluiscono in **un'unica autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università** (FFO).
Il **comma 2** novella alcune disposizioni relative al calcolo dell'**indicatore delle spese di personale per le università**: la lettera *a)* ricomprende nelle entrate rilevanti per il calcolo dell'indicatore anche i contributi a carattere di stabilità **derivanti da leggi delle regioni a statuto speciale** destinati alle spese di personale; la lettera *b)* prevede che tra le spese di personale rientrino anche quelle per la **remunerazione del lavoro straordinario**; la lettera *c)* semplifica la disciplina delle entrate derivanti da **finanziamenti esterni pubblici e privati** destinate al finanziamento del personale, rimuovendo i vigenti vincoli di importo, destinazione e durata.
I commi 3 e 4 intervengono sui criteri di **riparto della quota base** e **della quota premiale del FFO**. Nello specifico, il **comma 3** sopprime il meccanismo di incremento annuo (tra il 2 e il 5 per cento, fino a un tetto del 70 per cento) della **quota base** del FFO ripartita in base al criterio del costo *standard* per studente. Il **comma 4** demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la **definizione** dei criteri e degli indicatori per il riparto della **quota premiale** del FFO.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

L'**articolo 108, commi da 1 a 4**, reca disposizioni volte a garantire la sostenibilità economico-finanziaria delle istituzioni universitarie, intervenendo da un lato sulla dotazione e su alcuni criteri di riparto del **Fondo per il finanziamento ordinario delle università** (FFO), e dall'altro sulla disciplina delle **modalità di calcolo del limite massimo alle spese di personale delle università**.

Si ricorda che il **Fondo per il finanziamento ordinario delle università** (FFO), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 537 del 1993, finanzia la quota a carico del bilancio statale delle **spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università**, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture

universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie.

Il FFO è allocato sul **capitolo 1694** dello stato di previsione del MUR, sul quale, per l'anno finanziario **2027** sono appostati **9.473.092.485 euro (così confermato dal disegno di legge in commento)**.

Per il **2026**, come risulta dal decreto ministeriale n. 982 del 29 luglio 2026, lo **stanziamento** sul capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa del Ministero ammonta a **9.414.911.950 euro**, comprensivo dei finanziamenti con vincolo di destinazione previsti da specifiche disposizioni legislative. Le **risorse disponibili** per le assegnazioni sono pari a **9.365.562.965 euro**, al netto dei risparmi di spesa versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 834, della legge n. 207 del 2024. La quota base destinata alle università ammonta a 4.673.327.826 euro, di cui 2.580.000.000 euro ripartiti in proporzione al costo standard; ulteriori 131.103.884 euro sono destinati alla quota base delle istituzioni ad ordinamento speciale.

Il **comma 1**, come indicato nella **relazione tecnica**, **riunisce**, sotto il profilo contabile, in un'unica autorizzazione di spesa, le risorse (e gli incrementi) assegnate nel tempo – da diverse norme di legge e per diverse finalità – al **Fondo per il finanziamento ordinario delle università** (FFO).

In particolare, la norma prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario **2027 confluiscono** nella dotazione del FFO le seguenti risorse:

- le risorse previste per le **assunzioni dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca** risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003 e per le quali è stato istituito uno specifico fondo (articolo 3, comma 53, quinto periodo, della legge n. 350 del 2003);
- le risorse previste per il **reclutamento straordinario di ricercatori universitari**, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2009 (articolo 1, comma 650, della legge n. 296 del 2006);
- l'incremento della dotazione del FFO di 500 milioni di euro a decorrere dal 2012, destinata al **piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia** per gli anni 2011-2016 (articolo 1, comma 24, della legge n. 220 del 2010);
- le risorse poste a copertura degli oneri derivanti dal **riconoscimento, ai fini di quiescenza e previdenziali**, del **periodo di ricerca** e di docenza svolto nelle università italiane dagli studiosi impegnati all'estero nell'ambito del programma di "**rientro dei cervelli**", pari a 340.000 euro annui a decorrere dal 2011 (articolo 29, comma 20, della legge n. 240 del 2010);
- l'incremento della dotazione del FFO di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, al fine di accrescere **la quota premiale del Fondo**, volta a promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività

delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse (articolo 1, comma 172, della legge n. 190 del 2014);

- gli stanziamenti previsti dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 206, 247 e 261, della legge n. 208 del 2015):
 - l'incremento della dotazione del FFO di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, destinati al **piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia**;
 - l'incremento della dotazione del FFO di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per **l'assunzione di ricercatori** e per **l'eventuale consolidamento** nella posizione di professore di seconda fascia e l'incremento del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE) di 9,5 milioni di euro, a decorrere dal 2017 per l'**assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca**;
 - l'incremento della dotazione del FFO di 30 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, destinato ad **aumentare la quota premiale** del Fondo;
- l'incremento della dotazione del FFO di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per le assunzioni di ricercatori e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (articolo 6, comma 5-septies, del decreto-legge n. 162 del 2019);
- l'incremento della dotazione del FFO di 165 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per il riconoscimento agli studenti dell'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale (articolo 1, comma 518, della legge n. 178 del 2020).

Il comma precisa infine che **restano comunque ferme le destinazioni** previste dalle medesime disposizioni.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012, che disciplina le **modalità di calcolo del limite massimo alle spese di personale delle università.**

Si ricorda che il decreto legislativo n. 49 del 2012 reca la disciplina della programmazione, del monitoraggio e della valutazione delle **politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei**, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010. L'articolo 5 del citato decreto legislativo disciplina le **modalità di calcolo del limite massimo alle spese di personale delle università**, stabilendo che l'**indicatore** per l'applicazione di tale limite è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari

(comma 1). Il **limite massimo** di tale indicatore è previsto al comma 6, ed è pari all'**80 per cento**. Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute **nei commi da 2 a 4**. In particolare, il comma 2, nella formulazione vigente, individua le tipologie di personale che concorrono al calcolo del predetto indicatore.

Per **spese complessive di personale** si intende la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5, relative a: assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato; assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato; trattamento economico del direttore generale; fondi destinati alla contrattazione integrativa; contratti per attività di insegnamento (comma 2). Per **contributi statali per il funzionamento** si intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza nell'anno di riferimento del FFO, del Fondo per la programmazione del sistema universitario, per la quota non vincolata nella destinazione, e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilità destinate alle spese complessive di personale di cui al comma 2 (comma 3). Per **tasse, soprattasse e contributi universitari** si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi. Tale valore è calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo (comma 4). Le **entrate** derivanti da **finanziamenti esterni** di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di tipo B, ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di tipo A; siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento (comma 5). Il **Ministero** dell'università e della ricerca **procede annualmente alla verifica del rispetto del limite massimo dell'indicatore** nella misura dell'80% **entro il mese di marzo di ciascun anno**, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 7). Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

L'articolo 21, comma 4, del decreto legge n. 19 del 2026, ha novellato l'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012, inserendovi un comma 2-*bis* che stabilisce che le **spese** sostenute per i **contratti di ricerca**, per gli **incarichi post-doc** e per gli **incarichi di ricerca, sono escluse dal computo delle spese complessive del personale**, fermo restando, per le due categorie di contratti da ultimo citate, il limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 22-*ter* riferito alla stipulazione di contratti da **ricercatori a tempo determinato di tipo A**, di cui

all'articolo 24, comma 3, lettera *a*) della medesima legge, nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2022.

Venendo, ora, alle modifiche, in primo luogo la **lettera *a)* del comma 2** novella il comma 1 dell'articolo 5, prevedendo che per il calcolo dell'**indicatore del limite massimo alle spese di personale delle università**, siano considerati anche i **contributi derivanti da leggi delle regioni a statuto speciale con carattere di stabilità**, destinati alle spese di personale (di cui al successivo comma 2).

Dunque, per effetto della novella, viene ampliata la base delle entrate rilevanti ai fini del rapporto tra spese di personale e risorse disponibili delle università. L'**indicatore** viene ora calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica: di contributi statali per il funzionamento e di **contributi derivanti da leggi delle regioni a statuto speciale con carattere di stabilità** destinati alle spese di personale, assegnati nello stesso anno, e delle tasse, soprattasse e contributi universitari.

La **relazione tecnica** afferma che, in alcune Regioni a statuto speciale, l'ente regionale ha competenze più estese delle Regioni a statuto ordinario, anche con riferimento alla formazione universitaria, finanziando gli Atenei con risorse stabili che costituiscono una sorta di "fondo di finanziamento ordinario" regionale.

In secondo luogo, la **lettera *b)* del comma 2** novella il comma 2 dell'articolo 5, che indica quali sono le voci di calcolo per determinare le **spese complessive di personale**, rilevanti ai fini del predetto indicatore. La disposizione precisa che, nell'ambito dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, sono ricompresi anche gli oneri destinati alla **retribuzione del lavoro straordinario**.

Infine, la **lettera *c)* del comma 2** sostituisce interamente il comma 5 dell'articolo 5, relativo alle **entrate** derivanti da **finanziamenti esterni** di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale. La **disciplina vigente** (come riportato nell'approfondimento di cui sopra) prevede che tali entrate devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:

- assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di tipo B, ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di tipo A;
- siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.

Per effetto della **novella**, le entrate derivanti da **finanziamenti esterni** di soggetti pubblici e privati, **destinati alle spese per il personale**, devono essere supportate da norme, progetti, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione e complessivamente certificati dal collegio dei revisori dei conti (senza, dunque, vincoli di importo, destinazione e durata).

Inoltre, si precisa che alla copertura delle spese **per il personale a tempo indeterminato**, alla scadenza dei finanziamenti esterni, si provvede a valere sulle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente.

I **commi 3 e 4** intervengono sui criteri di **riparto della quota base** e **della quota premiale** del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**).

Per un approfondimento sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (**FFO**) si rinvia a quanto riportato *supra*, a commento del **comma 1** dell'articolo in esame.

In particolare, il **comma 3** interviene sull'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 183 del 2017) che, nell'ambito della ripartizione della "**quota base**" del FFO, disciplina il criterio del **costo *standard* per studente**.

In relazione alla "**quota base**" del fondo di finanziamento ordinario delle università, si ricorda che essa è **la porzione del fondo non ripartita con i meccanismi premiali** di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, ma sulla base di **criteri oggettivi che siano in grado di rappresentare il "peso effettivo" degli atenei**.

Al fine di individuare una modalità di calcolo efficace del **peso effettivo degli atenei**, l'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2017, disciplina il **costo *standard* per studente** quale parametro di riferimento da introdurre gradualmente per la ripartizione annuale della quota base del fondo.

In particolare, ai sensi del citato articolo 12, per costo *standard* per studente delle università statali si intende **il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto** entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della **tipologia di corso**, delle **dimensioni dell'ateneo** e dei **differenti contesti** economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università.

La determinazione e l'eventuale aggiornamento del **modello di calcolo del costo *standard*** di ateneo, cui si provvede con **decreto del Ministro dell'università e della ricerca**, da adottare con cadenza triennale, previo parere di CRUI e ANVUR, sono definiti sulla base di criteri quali il **costo del personale docente**, il **costo della docenza a contratto**, il **costo del personale tecnico amministrativo**, i **costi di funzionamento e di gestione** delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari.

Il costo standard di ateneo è integrato da **due importi di natura perequativa**, pari ciascuno ad un massimo del 10% del costo *standard*, calcolati l'uno sulla

base della **capacità contributiva degli studenti iscritti** determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede l'ateneo, e l'altro sulla base della **diversa accessibilità di ogni università** in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti.

In linea generale il **costo *standard*** per studente di ateneo **è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi** da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, **cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso**.

La ripartizione della **quota base** del fondo per il finanziamento ordinario delle università effettuata tramite le metodologie sopra esposte **trova applicazione dall'anno 2018**, ed è **incrementata progressivamente** di una quota compresa tra il 2% e il 5% all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico, e **fino ad un massimo del 70%**.

Le **percentuali di riparto** tra le varie voci di riferimento del finanziamento statale per il triennio 2024-26 sono da ultimo riportate, distintamente per le Università statali e non statali, in allegato al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 773 del 10 giugno 2024, recante le linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2024-2026. Con il successivo decreto ministeriale n. 561 del 5 agosto 2025, sono stati ammessi a finanziamento i programmi presentati dalle università.

Il comma 3 novella il comma 7 dell'articolo 12, **sopprimendo** la previsione in base alla quale la ripartizione della **quota base** del FFO secondo il criterio del costo *standard* per studente è **incrementata progressivamente** di una quota compresa tra il 2 e il 5 per cento all'anno, **fino al raggiungimento del 70% del Fondo**, in modo tale da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del criterio dell'assegnazione storica.

La **relazione illustrativa** precisa che in tal modo si consentirebbe di determinare anno per anno la quota del FFO da distribuire secondo il criterio del costo *standard* per studente (senza, dunque, incrementare progressivamente ogni anno il suo utilizzo).

Il **comma 4** interviene invece sull'articolo 60 del decreto-legge n. 69 del 2013, novellandone il comma 01, secondo periodo, che disciplina il **riparto della "quota premiale" del FFO** destinata alla promozione e al sostegno dell'**incremento qualitativo delle attività delle università statali** e al **miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse**. La quota è – e resta – determinata dal primo periodo del comma 01 in misura non inferiore al 16% per l'anno 2014, al 18% per l'anno 2015 e al 20% per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2% e fino ad un massimo del 30%.

Quanto al riparto della quota premiale, il **secondo periodo del comma 01**, qui novellato, **nel testo vigente** prevede che **almeno tre quinti** di tale quota siano ripartiti tra le università sulla base dei **risultati conseguiti nella** Valutazione della qualità della ricerca (**VQR**) e **un quinto** sulla base della valutazione delle **politiche di reclutamento**, effettuate dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) ogni cinque anni.

Per effetto della novella si demanda invece ad un **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca la **definizione dei criteri e degli indicatori** per il riparto della predetta quota, sulla base di tre elementi:

- i risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR), valorizzando anche la **qualità delle politiche** di reclutamento;
- i risultati della didattica;
- la qualità dei servizi offerti agli studenti.

La **relazione illustrativa** afferma che la modifica in esame consentirebbe maggiore **flessibilità** nella definizione dei criteri di riparto della quota premiale del FFO, ampliando altresì gli ambiti di valutazione rilevanti.

Articolo 108, comma 5
(Introduzione del sistema di tesoreria unica e l'adesione al sistema SIOPE+ per le istituzioni AFAM)

L'**articolo 108, comma 5**, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2028 le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) adottino il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici e, contestualmente, aderiscano al sistema SIOPE+. Infine, si demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, la definizione delle relative modalità attuative.

L'**articolo 108, comma 5**, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di adempimenti gestionali che rientrano nell'ordinaria attività amministrativa delle istituzioni AFAM. Pertanto, eventuali costi di adeguamento, inclusi quelli per la formazione, potranno essere sostenuti utilizzando le risorse già disponibili.

Nel dettaglio, il comma in oggetto dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2028, le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) siano inserite nella Tabella A allegata alla legge n. 720 del 1984, e siano tenute ad operare secondo il sistema di **tesoreria unica**, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Contestualmente, le medesime istituzioni aderiscono al **sistema SIOPE+**, assicurando la completa tracciabilità dei pagamenti e delle operazioni finanziarie.

Il comma rinvia per le **modalità attuative** a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

- ***Il sistema AFAM***

Il sistema italiano dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è costituito da istituti di formazione superiore, operanti sotto l'indirizzo ed il coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, aventi natura pubblicistica o privatistica, e diffusi su tutto il territorio nazionale.

L'architrave normativa su cui si basa la disciplina giuridica del sistema AFAM è costituita dalla legge n. 508 del 1999. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, di tale legge, il sistema AFAM è appunto costituito dai seguenti istituti: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le

industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti musicali pareggiati.

Ai sensi dello stesso articolo 2, commi 4 e 5, della medesima legge, le istituzioni AFAM sono **sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale** e svolgono le correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile. A loro è demandato il compito di istituire e attivare corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Sono abilitate a rilasciare specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, equipollenti alle lauree universitarie, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale. Inoltre, le istituzioni AFAM condividono con il mondo universitario anche il sistema dei crediti formativi (il sistema di crediti europeo ECTS).

Il sistema AFAM è composto anzitutto da **103 istituti pubblici**:

- 71 Conservatori di musica (considerando anche l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta, che è regionale, e senza considerare le 4 sedi distaccate);
- 24 Accademie di belle arti;
- 5 Istituti superiori per le industrie artistiche (cui si aggiunge una sede distaccata);
- il Politecnico delle Arti statale di Bergamo;
- l'Accademia nazionale di Arte drammatica "Silvio D'Amico";
- l'Accademia nazionale di danza.

La costituzione di nuovi istituti statali è possibile esclusivamente per legge. Da ultimo, in attuazione dell'articolo 22-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, nell'ottobre 2022 sono stati statizzati 22 istituti di consolidata tradizione (17 conservatori e 5 accademie di belle arti), già legalmente riconosciuti.

A fianco degli istituti pubblici esistono però anche 43 istituti privati (senza contare le sedi decentrate, che sono in tutto 13), autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale per specifici corsi accademici, nei campi delle belle arti, del costume, del design, del lusso, della moda, del teatro e delle nuove tecnologie.

Il **numero totale degli istituti AFAM attualmente operativi** ammonta quindi a **146** (che salgono a 164, considerando autonomamente anche le 18 sedi decentrate).

Per ulteriori informazioni sul sistema AFAM, si rinvia al relativo tema di documentazione parlamentare della Camera dei deputati.

- ***Il sistema di tesoreria unica***

Il sistema di tesoreria unica, previsto dalla legge n. 720 del 1984, obbliga gli enti locali a depositare tutte le loro **disponibilità liquide in apposite contabilità speciali** aperte presso le sezioni di **tesoreria provinciale** dello Stato. Nelle contabilità speciali **"fruttifere"** vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e

servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato). Le altre entrate (assegnazioni, contributi, trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono alle contabilità speciali **"infruttifere"**.

Tale sistema rispondeva all'esigenza di **contenimento dei costi dell'indebitamento**, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo, pertanto, il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell'intero settore una maggiore trasparenza mediante un'organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.

Con l'accelerazione del processo di rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, avviato a partire dal 1997 con l'istituzione dell'IRAP, si è imposta l'esigenza un **progressivo superamento del sistema di tesoreria unica**. Per tali enti è stato, dunque, definito − con il decreto legislativo n. 279 del 1997 (articoli 7-9) − un nuovo sistema di tesoreria unica, cosiddetta "**mista**", secondo il quale le **entrate proprie dell'ente** (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso l'istituto cassiere/tesoriere appartenente al **sistema bancario**.

Le esigenze di controllo e di contenimento della finanza pubblica, e in particolare la difficoltà a finanziare il fabbisogno di liquidità del settore statale sperimentata all'inizio del 2012, a seguito delle crisi finanziarie, hanno portato il legislatore a sospendere, con l'articolo 35, commi da 8 a 10, del decreto-legge n. 1 del 2012, il regime di tesoreria unica misto per gli enti sopraindicati e a ripristinare l'originario regime di tesoreria unica.

La sospensione, prevista inizialmente fino al 31 dicembre 2014, è stata più volte prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025.

Sempre nel 2012, con il decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. *spending review*, articolo 7, commi 33-36) è stato inoltre disposto l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica anche delle istituzioni scolastiche ed educative statali, alle quali il sistema non era mai stato applicato.

Infine, per finalità di controllo dei conti pubblici, dal 2016 è stato previsto l'assoggettamento al regime di tesoreria unica dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali (commi da 742 a 746 della legge n. 208 del 2015). Anche l'Ispettorato nazionale del lavoro è dal 2015 assoggettato alla tesoreria unica (articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2015).

Da ultimo, l'articolo 1, comma 780, della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) dispone l'**abrogazione delle disposizioni che disciplinano il regime di tesoreria unica "mista"** previsto per gli enti territoriali, gli enti del comparto sanitario, le università e le autorità portuali, con il fine di favorire il rispetto delle nuove regole della governance economica europea.

Tale regime misto risulta, peraltro, non più operativo dal 2012, a seguito di successivi interventi legislativi che ne hanno disposto la sospensione, per esigenze di controllo della liquidità del settore statale. La sospensione era prevista fino al 31 dicembre 2025.

- ***SIOPE+***

Come riportato sul sito della Banca d'Italia, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, SIOPE+ è l'infrastruttura introdotta nel 2018 per **gestire lo scambio telematico di ordini d'incasso e pagamento tra Amministrazioni pubbliche e banche tesoriere**.

SIOPE+ è sviluppato e gestito dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 533, della legge n. 232 del 2016.

Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e trasmessi attraverso SIOPE+ in base alle modalità (Regole di colloquio) stabilite da Banca d'Italia e Ragioneria Generale dello Stato (RGS). SIOPE+, raccogliendo informazioni direttamente dai documenti contabili con il massimo livello di dettaglio, risponde alle seguenti esigenze:

- migliorare la qualità e la tempestività dei dati utili al monitoraggio della spesa pubblica e, in particolare, alla rilevazione dei tempi di pagamento delle Amministrazioni Pubbliche nei confronti delle imprese fornitrici;
- innalzare il livello di informatizzazione degli enti e dei relativi servizi di tesoreria attraverso la completa dematerializzazione dei flussi informativi scambiati tra Amministrazioni e tesorieri e la standardizzazione del protocollo e delle modalità di colloquio.

Articolo 109
(Ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

L'**articolo 109 estende**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, **l'ambito di applicazione del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura** (**Art Bonus**) includendo le erogazioni liberali in denaro effettuate **in favore delle seguenti nuove categorie di beneficiari**:

a) enti del Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, operanti senza scopo di lucro, che dimostrino di operare in tale campo da almeno cinque anni, aventi tra le proprie finalità statutarie la conservazione, il restauro e la gestione di edifici, ville, parchi o giardini di particolare interesse culturale, con garanzia della fruizione pubblica;

b) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e fabbricerie, per interventi di conservazione, manutenzione e restauro dei beni culturali;

c) enti dotati di personalità giuridica organizzatori di manifestazioni e festival culturali di particolare importanza nazionale o internazionale, riconosciuti di rilevante interesse pubblico;

d) istituti culturali destinatari di contributi ai sensi della legge n. 534 del 1996 o di leggi speciali;

e) comitati e edizioni nazionali istituiti ai sensi della legge n. 420 del 1997 o di leggi speciali;

f) istituti e luoghi della cultura privati, compresi gli archivi e i musei d'impresa, accreditati al Sistema museale nazionale.

Si prevede un **monitoraggio** a campione da parte del Ministero della cultura, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, **sulla destinazione e l'utilizzazione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali** ricevute. **In caso di utilizzo dei fondi per finalità diverse** da quelle dichiarate, il Ministero della cultura ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate, la quale provvede al **recupero del valore del credito d'imposta, aumentato di un quarto a titolo di sanzione**.

L'articolo 109 prevede effetti finanziari negativi per 17,9 milioni di euro nel 2028, 34,9 milioni nel 2029 e 51,9 milioni a decorrere dal 2030.

L'articolo 109 integra la disciplina dell'**Art Bonus** (**art. 1 del decreto-legge n. 83 del 2014**).

Si rammenta che l'articolo 1 del D.L. n. 83 del 2014 riconosce un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate, per le

erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Conseguentemente, a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), (detrazioni per oneri) e 100, comma 2, lettere f) e g), (deducibilità oneri di utilità sociale) del D.P.R. n. 917 del 1986 (per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il riferimento è agli articoli 15 e 109 del D.Lgs. n. 117 del 2026).

Si segnala che l'articolo in esame riprende, in buona parte, quanto previsto dalla proposta di legge A.C. 2374 presentata il 2 maggio 2025, in corso di esame in Commissione VI Finanze della Camera dei deputati.

In particolare, il **comma 1**, **lettera *a)***, introduce nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, il **nuovo comma 1-*bis***, il quale estende, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027**, il suddetto credito d'imposta alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di:

a) **enti del Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute**, **operanti senza scopo di lucro**, che dimostrino di operare in tale campo da almeno cinque anni, i quali abbiano tra le proprie finalità statutarie la **conservazione, il restauro e la gestione di edifici, ville, parchi o giardini di particolare interesse artistico, archeologico o storico** per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e **dei quali siano assicurate la visita e la fruizione** da parte del pubblico almeno per un numero minimo di giorni all'anno e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5-*quater* dell'articolo in esame, **per interventi di conservazione, manutenzione e restauro dei medesimi edifici, ville, parchi e giardini**, con esclusione di ogni artefatto, mobile e immobile, diverso, ivi compresi quelli strumentali o pertinenziali;

b) **enti ecclesiastici civilmente riconosciuti** ai sensi della legge n. 222 del 1985 o di **fabbricerie** disciplinate dagli articoli da 35 a 41 decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1987, per interventi di conservazione, manutenzione e restauro sui beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) **enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico o privato** organizzatori di manifestazioni e festival culturali di particolare importanza nazionale o internazionale, per l'organizzazione della manifestazione o del festival, purché riconosciuti come iniziative di rilevante interesse pubblico sulla base di criteri stabiliti con il decreto previsto dal comma 5-*quater*;

d) **istituti culturali** destinatari di contributi ai sensi della legge n. 534 del 1996 (norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali) o di leggi speciali, per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dai rispettivi statuti;

e) **comitati ed edizioni nazionali** istituiti ai sensi della legge n. 420 del 1997 o di leggi speciali, per lo svolgimento delle attività istituzionali;

f) **istituti e luoghi della cultura** pubblici o privati, compresi gli archivi e i musei di impresa, accreditati al Sistema museale nazionale ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

Le **lettere *b)*** e ***c)***, aggiungono nei commi 2 e 5 dell'art. 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, il richiamo al nuovo comma 1-*bis*, per esigenze di coordinamento normativo.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 dispone che il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, che prevede la possibilità di sostituire la documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali con un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che dispone che le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, versate all'erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.

Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui si tratta, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

La **lettera *d)*** introduce all'articolo 1 i nuovi commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*. In primo luogo, il comma 5-*bis* stabilisce che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui sopra sono tenuti ad adottare un **sistema di contabilità separata** per la gestione delle somme ricevute e impiegate. Le **comunicazioni** previste dal primo periodo del comma 5 sono rese **con periodicità mensile**.

Il comma 5-*ter* dispone che **il Ministero della cultura**, d'intesa **con l'Agenzia delle entrate**, **effettua un monitoraggio a campione sulla destinazione e l'utilizzazione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali** di cui al comma 1-*bis*. **In caso di uso diverso** dei fondi rispetto alla destinazione dichiarata dai soggetti beneficiari, il Ministero della cultura ne dà **comunicazione all'Agenzia delle entrate, la quale provvede al recupero del valore del credito d'imposta, aumentato di un quarto a titolo di sanzione**, a carico del soggetto beneficiario.

Il comma 5-*quater* prevede che le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1-*bis* sono adottate con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** stabilisce che il suddetto decreto ministeriale previsto dal comma 5-*quater* debba essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 3** quantifica gli **oneri** derivanti dai commi 1 e 2 in **17,9** per il **2028**, in **34,9 milioni** di euro per il **2029** e in **51,9 milioni** di euro annui **a decorrere dal 2030**.

Il **comma 4** stabilisce che quanto previsto dall'articolo in esame è oggetto delle valutazioni dei **Piani di analisi e valutazione della spesa**

previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Si ricorda che la legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025, art. 1, commi 747-749) ha introdotto l'obbligo per ciascun Ministero di effettuare la valutazione di una politica pubblica di propria competenza, nell'ambito del proprio Piano di analisi e valutazione della spesa (PAVS), entro il 30 giugno 2026 in modo da consentire la redazione di un documento unico annuale, il Piano di monitoraggio e valutazione della spesa, previsto da una delle riforme del Piano strutturale di bilancio 2025-2029.

Tale obbligo di valutazione per i Ministeri dà attuazione alla linea di azione "Miglioramento dei sistemi di monitoraggio e gestione della spesa pubblica", che costituisce una delle riforme del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 in materia di programmazione e spesa pubblica, grazie alle quali l'Italia ha ottenuto l'estensione del periodo di aggiustamento da quattro a sette anni.

In particolare, tale linea di azione è prevista dall'Appendice VI al Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. La linea di azione prevede l'adozione in ciascun anno di un Piano di monitoraggio e valutazione della spesa che contenga proposte di intervento formulate da ciascun Ministero che contribuiscano alla sostenibilità delle finanze pubbliche. I Piani annuali di monitoraggio e valutazione devono coprire, su base annuale "un'area di spesa pari ad almeno l'1% della spesa destinata al finanziamento di politiche di diretta competenza delle amministrazioni centrali" e, complessivamente nei cinque anni 2025-2029, "il 10% della spesa destinata al finanziamento di politiche di diretta competenza delle amministrazioni centrali".

Articolo 110, commi 1-2 e 4
(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici)

L'**articolo 110, al comma 1,** estende il **credito d'imposta per l'acquisto della carta** dei giornali in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici **per gli anni 2027 e 2028**, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2026 e 2027. Il comma 2 autorizza, per le finalità di cui al comma 1, la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni per l'anno 2028. Il comma 4 dispone che, ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate proceda al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota delle risorse inizialmente destinate al riconoscimento del credito d'imposta.

L'articolo 110, comma 2, autorizza, per le finalità di cui al comma 1, la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni per l'anno 2028. L'effetto finanziario riguarda tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

Nel dettaglio, il **comma 1** riconosce il **credito d'imposta** per l'acquisto della carta dei giornali in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto "Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per gli **anni 2027 e 2028**, nella misura del **30 per cento delle spese sostenute**, rispettivamente, negli anni 2026 e 2027, entro i limiti di spesa di cui al comma 2.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si tratta dell'estensione di un beneficio inizialmente previsto per l'anno 2020 (si veda la ricostruzione più avanti).

Precedentemente, il medesimo beneficio era stato esteso dapprima al 2021, dall'articolo 67, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (come convertito dalla legge n. 106 del 2021), quindi agli anni 2022 e 2023 dall'articolo 1, comma 378, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), e da ultimo agli anni 2024 e 2025 dall'articolo 1, comma 319, della legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023).

Il menzionato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto, in via straordinaria, per l'anno 2020, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici,

quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, in base al comma 1, il credito di imposta è riconosciuto in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC) ed è pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno precedente per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni introdotte per il credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004, ossia l'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge n. 350 del 2003, e il d.P.C.m. n. 318 del 2004, la cui disciplina è stata successivamente estesa alle spese sostenute nel 2005 dall'articolo 1, comma 484, della legge n. 311 del 2004.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, e al decreto legislativo n. 70 del 2017, conseguentemente emanato.

Il **comma 2** autorizza, per le finalità di cui al comma 1, la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni per l'anno 2028.

Il **comma 4** dispone che, ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 (per quest'ultimo comma, relativo al pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti iscritti all'INPS dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, si veda la scheda relativa), l'**Agenzia delle entrate** proceda al **versamento** all'entrata del bilancio dello Stato di una quota, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2027, a 26 milioni di euro per l'anno 2028 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031, delle risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, già trasferite e disponibili nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».

Articolo 110, commi 3 e 4
(Accesso anticipato alla pensione da parte di giornalisti professionisti)

L'**articolo 110, comma 3, autorizza** una **spesa nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031** - incrementando il limite di spesa già previsto dalla legislazione vigente - per l'erogazione della **pensione di vecchiaia anticipata** in favore di **giornalisti** professionisti dipendenti da imprese editrici in crisi.
Il successivo **comma 4** reca la copertura finanziaria

La Relazione tecnica ascrive alla presente disposizione **maggiori oneri** pensionistici pari a **6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031**.

Le suddette risorse, che costituiscono limiti di spesa, sono stanziate al fine di assicurare l'erogazione della **pensione di vecchiaia anticipata** per i **giornalisti** iscritti presso l'INPS, già iscritti presso l'INPGI, in possesso di determinati requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale ammessi a trattamenti di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale.

Si ricorda infatti che, in base alla disciplina di cui all'art. 37, c. 1, lett. *b)*, della L. 416/198, ai suddetti lavoratori è data facoltà di optare - entro 60 giorni dell'ammissione ai trattamenti di integrazione salariale o, nel periodo di godimento del trattamento, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta - per la liquidazione anticipata del trattamento di vecchiaia. In base a tale disciplina possono rientrare esclusivamente i giornalisti professionisti che siano in possesso di almeno 25 anni e 5 mesi di contribuzione[8], che siano in possesso di un'età non inferiore di cinque anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia[9] e che abbiano fruito per almeno tre mesi (anche non continuativi) di un trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale in presenza di crisi. Il riconoscimento del pensionamento anticipato in oggetto inoltre: è limitato al numero di unità definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti dal suddetto Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili; è subordinato alla condizione che l'impresa interessata presenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un piano di riorganizzazione o ristrutturazione

[8] Requisito che aumenterà di 1 mese nel 2027 e di tre mesi nel 2028.
[9] Ovvero abbiano almeno 62 anni di età nel 2026; tali requisiti sono adeguati, nel 2027, di un mese e, nel 2028, di tre mesi, in relazione all'evoluzione della speranza di vita.

aziendale, il quale preveda, in relazione al pensionamento anticipato, la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di soggetti rientranti in determinate categorie.

Le risorse di cui alla presente disposizione vanno ad **incrementare il limite di spesa previsto dalla legislazione vigente** (di cui all'art. 41-bis, c. 7, del D.L. 207/2008, all'art. 1, c. 498, della L. 160/2019, dell'art. 25-bis del D.L. 48/2023 e dell'art. 10, c. 1-bis, del D.L. 144/2026).

Si ricorda che, in base al combinato disposto dei richiamati artt. 41-bis c. 7 D.L. 207/2008 e 1, c. 498, L. 160/2019, le risorse per la finalità in oggetto sono pari a 23 mln di euro per il 2027 e a 20 mln di euro annui a decorrere dal 2028. Tali risorse sono poi state incrementate dapprima dal citato art. 25-bis del D.L. 48/2023 per un importo pari a 4 mln di euro per ciascuno degli anni 2024-2027 e a 2,8 mln per il 2028, e da ultimo dall'art. 10, c. 1-bis, del D.L. 144/2026 per un importo pari a 4,6 mln di euro per il 2026 e a 1,7 mln di euro per il 2027.

Per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma 3, nonché dal comma 2 del medesimo articolo 110 (alla cui scheda di lettura si rimanda), il successivo **comma 4** dispone che l'Agenzia delle entrate procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2027, a 26 milioni di euro per l'anno 2028 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031, delle risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (di cui all'art. 188 del D.L. 34/2020), già trasferite e disponibili nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio".

Articolo 111
(Misure in materia di programmazione di interventi conservativi volontari del Ministero della cultura)

L'**articolo 111 svincola** il procedimento di **concessione dei contributi** statali previsti per gli **interventi conservativi volontari** sui beni culturali da quello di autorizzazione dei **medesimi interventi,** superando l'attuale contestualità tra i due adempimenti amministrativi. La concessione di tali contributi viene inoltre espressamente **subordinata** alla determinazione del **programma ministeriale** e ai **limiti** delle **risorse finanziarie annualmente disponibili.**

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

L'**articolo 111** reca due **novelle** al **codice dei beni culturali e del paesaggio,** di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

In particolare, le novelle modificano entrambe l'**articolo 31, comma 2** del citato codice, che disciplina gli **interventi conservativi volontari** sui beni culturali, prevedendo in particolare che, nell'ambito del **medesimo procedimento** con cui il Ministero della cultura **autorizza tali interventi**, il soprintendente, su richiesta dell'interessato, si pronunci anche sull'**ammissibilità** dell'intervento ai **contributi statali**, e di certificare il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle **agevolazioni tributarie** previste dalla legge. In particolare, il comma 2 appena descritto prevede testualmente che il Ministero si pronunci su tali aspetti "in sede di autorizzazione" dell'intervento.

Ora, con la prima novella, quella di cui alla lettera *a)*, l'articolo in commento **sopprime le parole "in sede di autorizzazione"**, consentendo in tal modo all'amministrazione di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali e sul carattere di necessità dell'intervento a fini tributari in un **momento distinto** rispetto al rilascio dell'**autorizzazione all'esecuzione** dei lavori, così superando l'attuale contestualità tra i due adempimenti.

Con la seconda novella, quella di cui alla lettera *b)*, l'articolo in commento opera un intervento additivo al medesimo **citato articolo 31, comma 2**. In particolare, è introdotto un periodo aggiuntivo ai sensi del quale la successiva **concessione dei contributi** statali previsti dagli articoli

35 e 37 **resta demandata** alle determinazioni conclusive del **programma ministeriale** e ai **limiti delle risorse finanziarie** annualmente disponibili.

La relazione illustrativa e la relazione tecnica chiariscono che l'intento della novella di cui alla lettera *b)* è quella di precisare, anche al fine di assicurare **orientamenti interpretativi uniformi**, che l'ammissibilità dell'intervento al contributo **non determina l'insorgenza di un diritto soggettivo del privato alla concessione del contributo**, che resta subordinata alle determinazioni del programma ministeriale e ai limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

Si ricorda che gli **interventi conservativi volontari** sui beni culturali sono quegli interventi promossi su iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene e sono disciplinati dal citato **articolo 31** del **Codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, qui novellato.

In particolare il **comma 1 del citato articolo 31** prevede che tali interventi **sono autorizzati**, ai sensi dell'**articolo 21** del medesimo Codice, che reca **l'elenco degli specifici interventi** soggetti ad autorizzazione, identificandoli nei seguenti:

- la **rimozione o la demolizione**, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
- lo **smembramento** di collezioni, serie e raccolte;
- lo **scarto** dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del medesimo Codice, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, (ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni amministrative delle biblioteche degli enti locali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *c)),* e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13;
- il **trasferimento** ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

Come si è detto, il **comma 2 del citato articolo 31** prevede poi che in sede di autorizzazione (parte soppressa, come detto, dalla novella in commento), il soprintendente si pronuncia, su richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai **contributi statali** previsti dagli **articoli 35 e 37** del medesimo **Codice** dei beni culturali e del paesaggio e certifica eventualmente il **carattere necessario** dell'intervento stesso ai fini della concessione delle **agevolazioni tributarie** previste dalla legge.

In particolare il citato **articolo 35** prevede che il **Ministero** ha facoltà di concorrere alla **spesa sostenuta** dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi conservativi volontari di cui all' articolo 31, comma 1, per un **ammontare non superiore alla metà** della stessa. Se gli

interventi sono di **particolare rilevanza** o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo **intero ammontare**.

Tale disposizione si applica anche agli interventi di conservazione ed inventariazione sugli **archivi storici,** previsti dall'articolo 30, comma 4 del medesimo Codice. La norma prevede infine che, per la determinazione della percentuale del contributo in esame, si tiene conto di **altri contributi pubblici** e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

Il citato **articolo 37** prevede invece che il Ministero può concedere contributi in **conto interessi** sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli **interventi conservativi autorizzati**. Si prevede che il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un **tasso annuo di sei punti** percentuali sul capitale erogato.

La disposizione citata dispone inoltre che il contributo è corrisposto **direttamente dal Ministero** all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni e che il medesimo contributo può essere concesso anche per interventi conservativi su **opere di architettura contemporanea** di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Si specifica che il **comma 2-*bis*** del medesimo **articolo 31** del codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che l'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dal citato articolo 37 del medesimo codice, è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle **risorse disponibili**, determinate annualmente con **decreto ministeriale**, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

Per quanto riguarda, infine, il **carattere necessario** dell'intervento ai fini della concessione delle **agevolazioni tributarie** previste dalla legge, si segnala che molteplici sono le disposizioni normative che richiedono il requisito della **necessità** ai fini della concessione di agevolazioni tributarie. Tra queste:

- la **detrazione Irpef del 19%** - di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *q)* del nuovo TUIR, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 - per le spese di manutenzione, protezione o restauro di beni vincolati. La disposizione in esame prevede che la **necessità delle spese**, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero della Cultura, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Tale disposizione riproduce il contenuto dell'articolo 15 del vecchio TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
- le spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali vincolati sono inoltre **deducibili dal reddito d'impresa**, come previsto dall'articolo 109, comma 2, lettera *d)* del citato decreto legislativo n. 117 del 2026. Anche in questo caso la **necessità delle spese**, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente

soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Tale disposizione riproduce il contenuto di quanto disposto dall'articolo 100, comma 2, lett. *e)* del vecchio TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Articolo 112
(Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione di enti sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP)

L'**articolo 112** prevede **un regime fiscale agevolato** per le **operazioni straordinarie** effettuate dagli **organismi sportivi riconosciuti** dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (**CONI**) e dal Comitato Italiano Paralimpico (**CIP).** In particolare, si stabilisce che alle **operazioni di fusione, scissione o trasformazione** di determinati enti si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale **in misura fissa.**

La norma **non comporta nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica e non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di gettito effettivo.

L'articolo 112 stabilisce che alle **operazioni di fusione, scissione o trasformazione** di determinati enti si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale **in misura fissa** (ciascuna pari a 200 euro). Gli enti interessati da tale misura sono i seguenti:

- le **federazioni sportive nazionali** e le discipline sportive associate, riconosciuti ai fini sportivi dal CONI (art. 15, comma 2, del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242);
- gli **enti di promozione sportiva**, riconosciuti ai fini sportivi dal CONI (art. 16-*bis* del citato decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242);
- le **federazioni sportive paralimpiche** e discipline sportive paralimpiche, riconosciuti ai fini sportivi dal CIP (art. 13, commi 2, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43);
- gli **enti di promozione sportiva paralimpica,** riconosciuti ai fini sportivi dal CIP.

La finalità della misura, come si evince dalla Relazione illustrativa, è quella di favorire i processi di riorganizzazione e razionalizzazione effettuate dagli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP, **estendendo a tali enti quanto già previsto per gli Enti del Terzo settore** dall'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (**Codice del Terzo settore**), che stabilisce che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Articolo 121
(Riparto delle risorse eccedenti la copertura dell'obiettivo di servizio per asili nido)

L'**articolo 121** disciplina le modalità di **ripartizione tra i comuni**, per l'anno 2027, delle **risorse** assegnate in sede di riparto del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi per il **potenziamento del servizio asili nido** eventualmente **eccedenti** quelle necessarie al **raggiungimento dell'obiettivo di servizio "Asili nido",** stabilito per il 2027, per ciascun comune, al **33 per cento** in termini di copertura del servizio rispetto alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto. in quanto il riparto è effettuato nel limite delle risorse eccedenti disponibili.

Nel dettaglio, l'articolo in esame disciplina la **ripartizione per l'anno 2027** delle **risorse** già assegnate ai comuni in sede di riparto del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi e **destinate a incrementare** il numero dei **posti nei servizi educativi** per l'infanzia, **nel caso in cui queste dovessero risultare eccedenti** rispetto a quelle necessarie al raggiungimento **dell'obiettivo di servizio del 33 per cento** fissato **per il 2027**, per ciascun comune, dall'articolo 1, comma 496, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), in termini di copertura del servizio rispetto alla popolazione di bambini tra i 3 e i 36 mesi.

Si tratta delle risorse del **Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi** assegnate ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per essere **destinate a incrementare** in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei **servizi educativi** per l'infanzia (**asili nido**), sino al **raggiungimento di un livello minimo** che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire.

Le risorse del Fondo destinate alla perequazione del servizio asili nido sono stanziate fino al 2028, a fronte di un **obiettivo di servizio fissato nel raggiungimento entro il 2027** di un **numero dei posti** nei predetti servizi (equivalenti, in termini di costo standard, alla gestione a tempo pieno di un utente degli asili nido) **in proporzione** alla popolazione ricompresa nella fascia di età da **3 a 36 mesi**, **pari al 33 per cento** su base locale.

Sulla base delle risorse assegnate, i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso **obiettivi di**

servizio annuali, fissati con il decreto del Ministro dell'interno che ripartisce le risorse, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio annuale è progressivamente incrementato **sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento** su base locale, anche attraverso il servizio privato.

Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

L'articolo prevede che le **risorse eventualmente eccedenti** quelle necessarie al perseguimento dell'obiettivo del 33 per cento per ciascun comune, come determinate in sede di riparto del Fondo Equità Livello dei Servizi, siano ripartite, per l'anno 2027, **entro il 31 gennaio 2027** con decreto del **Ministro dell'interno**, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita la Conferenza Stato-città** ed autonomie locali, sulla base dei **criteri** definiti dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS) **in proporzione alla popolazione** ricompresa nella fascia di **età da 3 a 36 mesi**.

Ai fini del riparto, la disposizione precisa che si debba tener conto **anche** dei posti derivanti da **interventi edilizi** finalizzati alla realizzazione o all'adeguamento di strutture a decorrere dal 2022, anche nei casi di eccedenza del livello di servizio rispetto all'obiettivo del 33 per cento.

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, la disponibilità di risorse eccedenti si determinerebbe in quanto la **progressiva riduzione della popolazione** nella fascia di età da 3 a 36 mesi consente il **conseguimento** dell'**obiettivo di servizio** sopra indicato con un ammontare di **risorse inferiore** a quello complessivamente stanziato.

Il riferimento agli interventi edilizi opera – si precisa nella Relazione - quale criterio correttivo del riparto, anche per i comuni che presentano livelli di servizio superiori all'obiettivo del 33 per cento, al fine di considerare la maggiore capacità di offerta tenendo conto dei posti derivanti da interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all'adeguamento di strutture a decorrere dal 2022.

- ***Il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi***

La legge di bilancio 2024 (art. 1, **commi 496-501**, legge n. 213/2023) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale perequativo destinato alla **rimozione degli squilibri** economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato "**Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi**".

Il Fondo è stato istituito dal citato **comma 496** in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, con la quale il giudice costituzionale ha invitato il legislatore, attraverso un **monito**, a intervenire sulla

disciplina del Fondo di solidarietà comunale, al fine di **superare la presenza**, all'interno di quest'ultimo, di finalità **perequative speciali**, non riconducibili alla perequazione generale - diretta a colmare le differenze di capacità fiscale tra gli enti comunali, come prescritto dall'articolo 119, terzo comma, Costituzione – bensì **vincolate** al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio.

La **dotazione** del nuovo Fondo Equità Livello dei Servizi è stata costituita con le risorse stralciate dal Fondo di solidarietà comunale, che erano state autorizzate per gli **anni 2025-2030** dalle leggi di bilancio 2020 e 2021 per le seguenti **finalità**:

- finanziamento dei **servizi sociali comunali**: 390,9 milioni di euro per l'anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e 650,9 milioni per il 2030 *(comma 496, lett. a);*
- **potenziamento del servizio asili nido**: 300 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni per il 2026 e **1.100 milioni annui per gli anni 2027 e 2028** *(comma 496, lett. b)*;
- potenziamento del **servizio di trasporto scolastico di studenti disabili**: 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 120 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 *(comma 496, lett. c)*.

Le **risorse** sono assegnate ai comuni delle RSO nonché ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna **a fronte del raggiungimento di determinati livelli minimi** di servizio da conseguire da ciascun comune per ciascuna funzione, definiti con appositi decreti del Ministero dell'interno, sentita la Commissione tecnica fabbisogni standard (*cfr*. le Note metodologiche della CTFS per la determinazione degli **obiettivi di servizio**). La normativa prevede il **monitoraggio sull'utilizzo delle risorse** assegnate, ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di servizi assegnati ai comuni beneficiari del Fondo, e un regime sanzionatorio che prevede l'attivazione di un **potere surrogatorio del Ministero dell'interno** in caso di **mancato raggiungimento degli obiettivi annuali**, attraverso la nomina del sindaco come commissario.

Il Fondo esaurisce la sua funzione nel **2031**, data fissata per il **raggiungimento** dei **livelli essenziali delle prestazioni** per **tutte e tre le funzioni** cui sono destinate le risorse.

Articolo 131, comma 1, lettere c) e d)
(Interventi in materia di livelli essenziali delle prestazioni: istruzione)

Le **lettere *c)* e *d)*** del comma 1 dell'**articolo 131** modificano su due questioni specifiche le disposizioni della legge di bilancio per il 2026 recanti la determinazione del livello essenziale delle prestazioni (**LEP**) in materia di **assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità**.
La novella di cui alla **lettera *c)*** assicura al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tramite la **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, e tramite SOGEI, **l'accesso ai dati contenuti nel registro nazionale** per la ricognizione del **fabbisogno territoriale aggregato** delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti.
La novella di cui alla **lettera *d)*** precisa che **le amministrazioni regionali e locali** concorrono finanziariamente all'attuazione del citato LEP attraverso la programmazione e l'utilizzo **sia delle risorse loro trasferite sia delle ulteriori risorse disponibili** a legislazione vigente iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

L'**articolo 131, comma 1**, alle **lettere *c)* e *d)*** apporta due novelle all'articolo 1, **commi 708 e 711**, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per il 2026), in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dell'istruzione.

Le disposizioni novellate si collocano nell'ambito di quanto previsto dai commi da 706 a 711 della legge di bilancio per il 2026, che recano misure dedicate alla **determinazione del livello essenziale delle prestazioni** (LEP) **in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità**, prevedendo in particolare che costituiscono contenuto del citato LEP, quali sue componenti fondamentali, il **numero di ore di assistenza** all'autonomia e alla comunicazione personale, **l'impiego di personale specifico**, in possesso del profilo professionale specificamente destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità, nonché **il rispetto di determinati standard qualitativi**. A tal fine (come meglio si vedrà subito *infra*) è previsto che entro il 31 dicembre 2027 sia alimentato il **registro nazionale** per la ricognizione del fabbisogno

territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti. In attesa della piena operatività del registro nazionale, con **disposizione transitoria,** per gli anni 2026 e 2027 è fissato uno **specifico obiettivo di servizio** volto a garantire, presso gli enti territoriali dove risulti più carente, l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Per ogni approfondimento sui commi da 706 a 711 della legge di bilancio 2025, si rinvia al relativo dossier di documentazione.

La novella di cui alla **lettera *c)*** ora in commento introduce un periodo aggiuntivo al termine del **comma 708** della legge di bilancio del 2025, che dispone – appunto - che entro il 31 dicembre 2027, il **registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore** prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sia alimentato con **i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito**, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI). Il registro nazionale è alimentato dai dati dei PEI (Piani educativi personalizzati) già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti. La definizione dei criteri tecnici, delle modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati, nonché delle specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno a livello territoriale è demandata ad un **decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità**, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie.

Il decreto in questione **non risulta ancora adottato**.

Si segnala peraltro che, con la sentenza n. 182 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale dei commi 707 e 708** (qui novellato) nella parte in cui non prevedono che debba essere acquisita **l'intesa in sede di Conferenza unificata** con riguardo:

- all'**individuazione**, quale componente fondamentale del contenuto del LEP, del **numero di ore di assistenza** all'autonomia e alla comunicazione personale da assicurare (comma 707);
- all'**adozione del decreto** dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, con il quale sono definiti i **criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro** nazionale, nonché le **specifiche tipologie di dati** funzionali alla

rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale (comma 708).

Ora, il **periodo aggiunto** dalla lettera *c)* in commento specifica che **al registro nazionale acceda**, altresì, il "**Ministero dell'economia e delle finanze** - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, anche tramite SOGEI".

La relazione illustrativa precisa che l'accesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sarà consentito "**per il tramite della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nonché mediante la società SOGEI**".

La relazione tecnica chiarisce che la norma in esame **non determina effetti finanziari negativi**, in quanto l'accesso al registro sarà effettuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La novella di cui alla **lettera *d),*** articolata nei numeri 1) e 2), interviene invece sul **comma 711**, recante la **copertura finanziaria** degli interventi attuativi dei livelli essenziali delle prestazioni sopra descritti. Si ricorda che la copertura è posta in parte sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità (di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023), in parte sul Fondo equità e livello dei servizi (di cui all'articolo 1, comma 496, della medesima legge n. 213 del 2023), ed in parte sulle risorse assicurate dalle **amministrazioni regionali e locali** nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Ora, il **numero 1)** della lettera *d)* in commento **sopprime** le parole che dispongono il concorso delle "**risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci**".

Il **numero 2) aggiunge**, in fine al comma 711, un **ulteriore periodo** ai sensi del quale, nelle more della completa attuazione del decreto-legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (in materia di federalismo fiscale), le amministrazioni regionali e locali concorrono all'attuazione delle norme in questione mediante la programmazione e l'utilizzo **delle risorse trasferite e di quelle disponibili a legislazione vigente** iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità.

La relazione illustrativa chiarisce che l'intento della novella è quello di meglio precisare, rispetto al testo vigente, che le amministrazioni regionali e locali concorrano all'attuazione del citato LEP attraverso la programmazione e l'utilizzo **sia delle risorse loro trasferite sia delle ulteriori risorse disponibili** a legislazione vigente iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità.

Sezione seconda

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

Tali variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II** sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio.

La Sezione II **evidenzia**, inoltre, per ciascuna unità di voto:

- le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;
- gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. "integrate" con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a) le **missioni,** che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b) i **programmi,** che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;

c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. **Soltanto** le **previsioni del primo anno**

costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi –** determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione **verticale***).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale,** nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co.

2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una singola autorizzazione di spesa** e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione **orizzontale***). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

L’articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa

Ministero dell'istruzione e del merito
(Tabella n. 7)

Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2027-2029

Il disegno di **legge di bilancio 2027-2029** autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, spese finali, in termini di **competenza**, pari a **64.430,3 milioni di euro** nel **2027**, a 63.641,1 milioni di euro per il 2028 e 63.549,0 milioni di euro per il 2029, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del Ministero dell'istruzione e del merito per gli anni 2027-2029

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		PREVISIONI 2027-2029			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2027	*DIFF. BIL 2027/ BIL 2026*	BILANCIO INTEGRATO 2028	BILANCIO INTEGRATO 2029
Spese correnti	56.469,1	60.897,4	63.126,3	6.657,2	62.324,5	62.124,6
Spese in conto capitale	1.478,4	1.497,6	1.303,9	-174,5	1.316,6	1.424,4
SPESE FINALI	**57.947,5**	**62.395,0**	**64.430,3**	**6.482,7**	**63.641,1**	**63.549,0**
% sulle spese finali STATO	*6,3%*	*6,7%*	*6,9%*		*6,9%*	*7,0%*

Rispetto alla legge di bilancio **2026,** il disegno di legge di bilancio per il **triennio 2027-2029** vede dunque per il Ministero dell'istruzione e del merito un deciso **incremento delle spese nel 2027** (in termini assoluti pari a 6,48 miliardi di euro; **+11,2%**).

Tale incremento è determinato principalmente da un aumento di circa **6.657,2 milioni** di euro nelle **spese correnti** del 2027 (che si riduce negli esercizi 2028 e 2029), mentre le spese in **conto capitale** subiscono una leggera flessione nel 2027, di circa **174,5 milioni** rispetto al 2026.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'istruzione e del merito autorizzati dalla legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2027, in misura pari al 6,9**%** della spesa finale **del bilancio statale,** a fronte dell'**6,3% del bilancio precedente**. Tale livello viene mantenuto nel 2028 e, sostanzialmente, anche nel 2029 (7%).

Le previsioni di spesa per il 2027 rispetto alla legislazione vigente

Per l'anno 2027, lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (Tabella 7) espone, a **legislazione vigente** (**BLV**), una dotazione complessiva di spese finali di competenza pari a **64.418,2 milioni di euro**.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2027 - attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un **aumento delle spese finali** di circa **12 milioni** di euro, come evidenziato nella tabella che segue.

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero dell'istruzione e del merito - anno 2027

(dati di competenza, valori in milioni)

	2026	2027			
	LEGGE DI BILANCIO	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*	*EFFETTI SEZ. I*	DDL DI BILANCIO
Spese correnti	56.469,1	63.102,8	*10,0*	*13,5*	63.126,3
Spese in conto capitale	1.478,4	1.315,5		*-11,5*	1.303,9
SPESE FINALI	**57.947,5**	**64.418,2**	**10,0**	**2,0**	**64.430,3**

Come detto, il disegno di legge di bilancio propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a **64.430,3 milioni** per il **2027**.

Gli **effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II** determinano un **aumento della spesa pari a 10 milioni di euro,** riconducibile esclusivamente all'incremento della spesa corrente, mentre resta invariata la spesa in conto capitale.

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** comportano un **aumento** quantificabile in **circa 2 milioni** di euro; in questo caso l'aumento è dovuto all'incremento della spesa corrente di 13,5 milioni combinato con un decremento della spesa in conto capitale di 11,5 milioni.

Analisi per Missione/Programmi

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio** per il **2027** per ciascuna **missione/programma** di spesa del Ministero, a raffronto con i dati dell'esercizio **2026**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che la legge di bilancio 2026 apporta al **bilancio a legislazione vigente**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di rimodulazione o di rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. *a*) e lett. *b*) della legge di contabilità) sono esposti negli appositi allegati allo stato di previsione.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO							
	Missione/Programma	**2026**	**2027**				
		LEGGE DI BILANCIO	**BLV**	**MANOVRA**		**LEGGE DI BILANCIO**	***Differenza Bil. 2027 - Bil. 2026***
				Sez. II	***Sez. I***		
1	**Istruzione scolastica (22)**	**57.798,4**	**64.241,5**	***10,0***	***2,3***	**64.253,8**	**6.455,4**
1.1	Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	1.377,4	1.244,0		*-2,7*	1.241,4	-136,0
1.2	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio (22.8)	566,6	410,2		*18,8*	429,0	-137,5
1.3	Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	886,5	976,6		*-0,01*	976,6	90,1
1.4	Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (22.15)	101,0	93,0	*10,0*	*-0,03*	103,0	2,0
1.5	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	294,1	304,4		*-0,4*	304,0	9,9
1.6	Istruzione del primo ciclo (22.17)	34.085,0	37.656,7			37.656,7	3.571,7
1.7	Istruzione del secondo ciclo (22.18)	18.590,9	21.818,4			21.818,4	3.227,6
1.8	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	422,6	449,8		*-2,1*	447,7	25,1
1.9	Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (22.20)	1.474,4	1.288,4		*-11,4*	1.277,0	-197,4
4	**Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche (32)**	**149,1**	**176,7**		***-0,3***	**176,4**	**27,3**
4.1	Indirizzo politico (32.2)	20,3	27,9		*-0,02*	27,8	7,5
4.	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	128,8	148,9		*-0,3*	148,6	19,8

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO							
	Missione/Programma	2026	2027				
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	MANOVRA		LEGGE DI BILANCIO	*Differenza Bil. 2027 - Bil. 2026*
				Sez. II	*Sez. I*		
2							
	SPESE MINISTERO	**57.947,5**	**64.418,2**	**10,0**	**2,0**	**64.430,3**	**6.482,7**

La spesa complessiva del Ministero dell'istruzione e del merito è allocata su **2 missioni e 11 programmi**. La gran parte della spesa è rinvenibile nella missione 1 "Istruzione scolastica": essa rappresenta oltre il **99%** delle spese del Ministero. Le somme sono concentrate principalmente nei programmi "Istruzione del primo ciclo" e "Istruzione del secondo ciclo" (rispettivamente 58% e 34% circa della spesa complessiva del Ministero).

Missione 1 "Istruzione scolastica"

La **Missione Istruzione scolastica** reca, a **legislazione vigente per il 2027**, uno stanziamento di competenza pari a **64.241,5 milioni** di euro.

Considerando gli **effetti della manovra** (Sezioni I e II), le **spese** della Missione ammontano a **64.253,8 milioni per il 2027 nel bilancio integrato**, con un **incremento** di 12,3 milioni di euro.

L'incremento è essenzialmente dovuto agli effetti della **Sezione II** (+10 milioni) e risulta concentrato nel programma ***Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale***. Quest'ultimo risulta essere anche il programma con il maggior incremento in termini relativi (+10,7%) rimanendo comunque tra i programmi con minori risorse all'interno della missione 1.

L'incremento di 10 milioni di euro dal 2027 è da riferire all'autorizzazione di spesa contenuta nell'art. 11, comma 3, della legge n. 99 del 2022 recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore" (v. prospetto seguente).

L'art. 11 della legge n. 99 del 2022 ha istituito il **Fondo per l'istruzione tecnologica superiore**; il suo comma 3, sopra richiamato, dispone circa la dotazione iniziale del Fondo.

RIFINANZIAMENTI					
L 99/2022, art. 11, co. 3 **"Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"** - Cap-pg: 1465/1	LV [10]	78,35	78,35	78,35	78,35
	Rif.	**10**	**10**	**10**	**10**

Anche gli effetti della **Sezione I** sono comunque positivi (+2 milioni). Tra le voci riconducibili agli effetti della Sezione I si segnala l'incremento del programma *Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio* (+18,8 milioni) e la diminuzione del programma *Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole* (-11,4).

Tra gli interventi previsti in Sezione I che interessano la presente missione:

- **articolo 104** del disegno di legge recante l'estensione al 2027 del contributo - già previsto per il 2026 dall'art. 1, comma 519, della legge di bilancio n. 199 del 2025 - fino a 1.500 euro agli studenti frequentanti una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a euro 30.000, nel **limite di spesa di 20 milioni per il 2027 (cap. 1480)**;
- l'**articolo 135, comma 2**, che dispone circa la riduzione delle dotazioni finanziarie dei Ministeri, fissando, nell'**allegato 7**, in circa **6,2 milioni** la riduzione a carico della missione n. 1 in esame.

Si segnala, infine, che a fronte di una riduzione di circa 10,9 milioni a carico del cap. 8105 relativo al Fondo unico per l'edilizia scolastica (di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies* del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012), l'**articolo 144**, **comma 3,** del disegno di legge in esame autorizza la **riassegnazione al medesimo fondo -** per l'anno finanziario 2027 - delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a **revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica**.

Da quanto esposto nelle "Schede illustrative delle risorse finanziarie per la progettazione e la realizzazione delle Opere pubbliche", annesse allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, l'autorizzazione di spesa di cui al citato d.l. n. 179 del 2012, art. 11, co. 4-*sexies*, è allocata sul p.g. 1 del capitolo 8105, il quale reca stanziamenti di competenza pari a 281,4 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 377,8 milioni per il 2028.

[10] Il cap. 1465 risulta suddiviso nei due p.g. 1465/1 e 1465/2 che, complessivamente, a legislazione vigente, registrano una dotazione pari a 88,35 milioni di euro.

Missione 4 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"

La missione n. 4 sconta una riduzione di 317.515 euro per il 2027, principalmente ascrivibili alla riduzione di 287.376 euro della dotazione finanziaria prevista dall'**allegato 7** di cui al citato **articolo 135, comma 2**, del disegno di legge.

Ministero dell'università e della ricerca
(Tabella n. 11)

L'**articolo 148** del disegno di legge di bilancio autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del **Ministero dell'università e della ricerca** per l'anno finanziario **2027**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

La relazione illustrativa del disegno di legge, alle pagine 15 e seguenti, dà conto delle **variazioni** che si registrano rispetto al 2026 con riguardo alla **strutturazione del bilancio in programmi ed azioni**.

Con riguardo al **Ministero dell'università e della ricerca**, sono segnalate ricollocazioni tra i due programmi di spesa della **missione Ricerca e innovazione** che quindi risultano nel 2027 modificati nel contenuto. Tali ricollocazioni concludono il processo di riorganizzazione che ha interessato il Ministero nel corso del 2025, che ha prodotto un notevole impatto sulla struttura per missioni e programmi già registrato con la precedente legge di bilancio 2026-2028.

In particolare, nel 2027 il programma ***17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata*** acquisisce **nell'azione 17.22.3 "Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati"** le risorse per la promozione e innovazione della ricerca oncologica avanzata, per il contributo alla Fondazione centro studi investimenti sociali (CENSIS) e quelle del Fondo per la tutela, la promozione e lo sviluppo delle competenze scientifiche e della conoscenza della storia, delle lingue e della cultura dell'Africa e dell'Oriente attraverso istituzioni di riconosciuta esperienza, nonché per la promozione della formazione alla ricerca capace di soddisfare il bisogno di professionalità specifiche e di attrarre studiosi da altri paesi; mentre **nell'azione 17.22.2 "Interventi integrati di ricerca e sviluppo"** acquisisce le risorse del Fondo per le infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e per la ricerca digitale multilingue. In precedenza, tali risorse erano collocate nel programma *17.23 Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca,* azione 17.23.3 "Incentivazione di iniziative progettuali di ricerca degli enti pubblici e privati".

Il programma *17.22* vede inoltre la **soppressione dell'azione 17.22.4 "Interventi di sostegno alla ricerca pubblica"** le cui risorse si ricollocano nell'ambito dello stesso programma nelle azioni 17.22.2 e 17.22.3, ad eccezione di quelle per la partecipazione ad organismi internazionali connessa ai programmi di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide che **confluiscono nel programma *17.23 Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca* nell'azione 17.23.3 "Incentivazione di iniziative progettuali di ricerca degli enti pubblici e privati"**.

Conseguentemente, il contenuto del programma *17.23* risulta modificato nel 2027 riflettendo i cambiamenti sopra descritti.

1. Le spese finali del Ministero per gli anni 2027-2029

Il disegno di legge di bilancio 2027-2029 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a **14.214,9 milioni di euro** nel **2027**, a 14.156,4 milioni di euro per il 2028 e 14.250,5 milioni di euro per il 2029, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del Ministero dell'Università e della ricerca - anni 2027-2029

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		PREVISIONI 2027-2029			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2027	*DIFF. BIL. 2027/ BIL. 2026*	BILANCIO INTEGRATO 2028	BILANCIO INTEGRATO 2029
Spese correnti	11.113,1	11.158,8	11.223,4	*110,3*	11.220,5	11.231,4
Spese in conto capitale	2.789,3	2.800,7	2.991,5	*202,2*	2.935,9	3.019,1
SPESE FINALI	**13.902,4**	**13.959,5**	**14.214,9**	**312,5**	**14.156,4**	**14.250,5**
% sulle spese finali STATO	*1,5%*	*1,5%*	*1,5%*		*1,5%*	*1,6%*
Rimborso passività finanziarie	4,7	4,7	4,9	*0,2*	5,1	5,3
SPESE COMPLESSIVE	**13.907,1**	**13.964,2**	**14.219,8**	**312,7**	**14.161,5**	**14.255,8**

Rispetto alla legge di bilancio 2026, il disegno di legge di bilancio 2027-2029 espone dunque per il Ministero **dell'università e della ricerca** un **incremento della dotazione di competenza** pari a **312,5** milioni di euro nel 2027 (+ 2,2% della dotazione 2026).

Tale incremento è ripartito in un aumento di **202,2 milioni** nelle **spese in conto capitale,** e in un amento di **110,3 milioni** nelle **spese correnti**.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'università e della ricerca autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2027, in misura pari all'**1,5%** della spesa finale **del bilancio statale**, mantenendosi sostanzialmente al livello dell'esercizio precedente. Tale percentuale registra un lieve incremento (attestandosi all'1,6%) per l'esercizio 2029.

2. L'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2027

Per l'anno **2027**, lo stato di previsione del **Ministero della dell'università e della ricerca** (Tabella 11) espone, a **legislazione vigente** (**BLV**), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a **14.397** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2027 - attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un **decremento delle spese finali** di **182,1 milioni di euro**, come evidenziato nella tabella che segue:

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero dell'università e della ricerca - anno 2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		2027				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*	DDL BILANCIO SEZ II	*EFFETTI SEZ. I*	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	11.113,1	11.158,8	11.239,3	-	11.239,3	*-15,9*	11.223,4
Spese in c/capitale	2.789,3	2.800,7	3.157,7	*-100*	3.057,7	*-66,2*	2.991,5
SPESE FINALI	**13.902,4**	**13.959,5**	**14.397**	**-100**	**14.297**	**-82,1**	**14.214,9**

Il **disegno di bilancio 2027 come integrato** degli **effetti** della **manovra,** propone, dunque, **spese finali** di competenza per il Ministero pari a **14.214,9 milioni** per il **2027**.

In tale stanziamento di competenza risultano maggioritarie le spese di **parte corrente**, che rappresentano il **79,0%** circa del totale delle spese finali.

Gli **effetti finanziari** complessivi ascrivibili alla manovra di **Sezione II** determinano una **riduzione** della spesa, sul 2027, pari a circa **100 milioni di euro, tutte** a scapito della spesa **in conto capitale.**

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano invece, nel complesso, un **effetto negativo di circa 82,1 milioni** di euro (ripartiti in una riduzione di 15,9 milioni nella parte in conto corrente e in una riduzione di 66,2 milioni sulla parte in conto capitale).

3. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2027

La tabella seguente espone le **previsioni del disegno di legge di bilancio integrato** per il **2027** per ciascuna **Missione e Programma** di spesa **del Ministero,** a raffronto con i dati dell'esercizio **precedente**. La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio apporta alla **legislazione vigente** con interventi di manovra sia di **Sezione I che di Sezione II**, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di **rimodulazione** e di **rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione** delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'**art. 23, comma 3**, **lett. *a*) e lett. *b*)** della legge di contabilità) sono riportati negli **appositi allegati** allo stato di previsione.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA									
	Missione/Programma	2026		2027					
					MODIFICHE SEZ. II				
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	*Rimodul. a.23 c. 3 lett a) e 30 co.2, lett. a)*	*Variazioni a.23 c. 3 lett b)*	DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
1	**Ricerca e innovazione (17)**	**2.404,6**	**2.393,9**	**2.587**	**-129,2**	**-**	**2.457,8**	***-61,8***	**2.396**
1.1	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.335,1	2.318,1	2.487,8	-129,2	-	2.358,6	-61,7	2.297
1.2	Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca (17.23)	69,5	75,8	99,2	-	-	99,2	-0,1	99
2	**Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)**	**11.432,2**	**11.498,7**	**11.755,1**	**29,2**	**-**	**11.784,3**	**-18,9**	**11.765,4**
2.1	Diritto allo studio (23.1)	757	757,2	833	-	-	833	-1,6	831,4
2.4	Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4)	11,2	11,7	8,9	-	-	8,9	*-0,03*	8,8
2.5	Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)	241,9	269,8	264	*29,2*	-	293,2	*-13,9*	279,3
2.6	Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.6)	67,4	67,6	128,3	-	-	128,3	*-2,9*	125,4
2.7	Programmazione e valutazione del sistema universitario (23.7)	9.730,1	9.732,8	9.822,5	-	-	9.822,5	*-0,01*	9.822,5
2.8	Pianificazione della didattica delle Istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.8)	614,6	650,1	689,4	-	-	689,4	*-0,1*	689,3
2.9	Sviluppo della formazione post universitaria (23.9)	10	9,5	9	-	-	9	*-0,3*	8,7
3	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	**70,3**	**71,6**	**59,7**	**-**	**-**	**59,7**	***-1,3***	**58,4**
3.1	Indirizzo politico (32.2)	9,4	9,5	8,1	-	-	8,1	*0,01*	8,1
3.2	Servizi e affari generali (32.3)	60,9	62,1	51,6	-	-	51,6	*-1,3*	50,3
	SPESE MINISTERO	**13.907,1**	**13.964,2**	**14.401,8**	***-100***	**-**	**14.301,8**	***-82***	**14.219,8**

La spesa complessiva del Ministero dell'università e ella ricerca è allocata su **3 missioni e 11 programmi**. La gran parte della spesa è allocata sulle seguenti due missioni:

- - Missione "**Ricerca e innovazione**" che rappresenta circa il **16,8%** del valore della spesa finale complessiva del Ministero;
- - Missione "**Istruzione universitaria e formazione post-universitaria**" che rappresenta circa l'**82,7%** del valore della spesa finale complessiva del Ministero.

Di seguito si illustrano, nel dettaglio, le variazioni che si registrano, rispetto al bilancio a legislazione vigente, **nelle due citate missioni**, singolarmente considerate.

Missione 1 Ricerca e innovazione (17)

La **missione 1,** articolata in 2 programmi di spesa, presenta uno stanziamento complessivo **a legislazione vigente** per il **2027** di circa **2.587 milioni di euro**. Rispetto a tale dotazione, la missione registra un **decremento** delle spese pari a **191 milioni di euro**. La dotazione risultante dalla manovra è dunque pari a **2.396 milioni di euro**, un valore non distante da quello previsto (e assestato) dal bilancio 2026.

La citata **riduzione** complessiva di 191 milioni di euro, deriva, per una quota pari a **61,8 milioni**, dalle misure di **sezione I**, ed in particolare dalle minori spese ascrivibili alla ***spending review*** dei Ministeri disposta per il triennio 2027-2029 dall'articolo 135, comma 1 (per 52,8 milioni di minore spesa in conto capitale) e comma 2 (per 9 milioni di minore spesa corrente) del disegno di legge. I capitoli di spesa più colpiti dalla citata *spending review* sono i seguenti:

- il **capitolo 7450** (Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale), che registra un decremento complessivo di **28,5 milioni**;
- il **capitolo 7238** (Spesa per la partecipazione italiana ai programmi dell'agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica), che registra un decremento complessivo di **20,5 milioni**;
- il **capitolo 2380** (Piano di riorganizzazione e rilancio del CNR), che registra un decremento complessivo di **6,3 milioni**;
- il **capitolo 7245** (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica), che registra un decremento complessivo di **3,8 milioni**.

La **sezione II** determina anch'essa un **decremento** sulla dotazione della missione in commento, pari a **129,2** milioni di euro, derivanti dal combinato disposto di **due rimodulazioni compensative** operate a scapito del **capitolo 7845**, **Fondo per la programmazione della ricerca**: una verticale (cioè a vantaggio di un altro capitolo, il 7345, vedi *infra*, per la stessa annualità 2027), pari a 29,2 milioni di euro ed una orizzontale (cioè a vantaggio dello stesso capitolo qui ridotto, il 7845, ma in relazione alla sua dotazione prevista per il 2028), pari a 100 milioni di euro.

Missione 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

La **missione 2,** articolata in 7 programmi di spesa, presenta uno stanziamento complessivo **a legislazione vigente** per il **2027** di circa

11.755,1 milioni di euro. Rispetto a tale dotazione, la missione registra un **incremento** delle spese pari a **10,3 milioni di euro**, che portano la dotazione integrata da **11.765,4 milioni**, un valore superiore a quello assestato 2026 di quasi 267 milioni di euro.

Sul citato saldo positivo, pari a 10,3 milioni di euro, impatta, **in senso negativo**, per una quota pari a **18,9 milioni**, la **sezione I** del disegno di legge di bilancio, ed in particolare le minori spese ascrivibili alla ***spending review*** dei Ministeri (13,3 milioni di minore spesa in conto capitale e 5,6 milioni di minore spesa corrente). I capitoli di spesa più colpiti sono i seguenti:

- il **capitolo 7345** (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - finanziamento progetti di cooperazione internazionale, su cui però vedi subito *infra* le misure di sezione II), che registra un decremento complessivo di **12,8 milioni**;
- il **capitolo 1673** (Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM), che registra un decremento complessivo di **2,9 milioni**.

La **sezione II** determina, invece, un **incremento** della dotazione della missione in commento, pari a **29,2 milioni** di euro, derivanti da una rimodulazione compensativa verticale, tutta a beneficio del già citato **capitolo 7345**, **Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - finanziamento progetti di cooperazione internazionale**. Il capitolo appena citato risulta dunque ritoccato con due interventi di opposto segno: uno negativo operato in sede di *spending review* (sezione I) ed uno positivo operato in sede di sezione II; il saldo finale sulla dotazione integrata del capitolo in questione è pari, sul 2027, ad un incremento di 16,4 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente.

È inoltre operata una **rimodulazione compensativa verticale** che, sempre sul **2027**, **riduce** di **1,4 milioni di euro** la dotazione del **capitolo 7310**, Fondo integrativo speciale per la ricerca, ed **aumenta** di pari ammontare la dotazione del **capitolo 7735**, Contributo agli enti pubblici di ricerca per la prosecuzione del programma nazionale di ricerca in Antartide (PNRA).

Ministero della cultura
(Tabella n. 14)

L'articolo 151, comma 1, del disegno di legge di bilancio autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

1. Le spese finali del Ministero per gli anni 2027-2029

Il disegno di legge di bilancio 2027-2029 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della cultura, **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a circa **3.403,2 milioni di euro** nel **2027**, a 2.972,3 milioni di euro per il 2028 e 2.907,8 milioni di euro per il 2029, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del Ministero della Cultura per gli anni 2027-2029

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		PREVISIONI 2027-2029			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2027	*DIFF. BIL 2027/ BIL 2026*	BILANCIO INTEGRATO 2028	BILANCIO INTEGRATO 2029
Spese correnti	1.888,9	1.895,1	1.977,3	*88,4*	1.947,5	1.935,3
Spese in c/capitale	1.177,7	1.182,1	1.425,9	*248,2*	1.024,8	972,5
SPESE FINALI	**3.066,6**	**3.077,2**	**3.403,2**	***336,6***	**2.972,3**	**2.907,8**
% sulle spese finali STATO	*0.3*	*0.3*	*0.4*		*0.3*	*0.3*
Rimborso passività finanziarie	*3.1*	*3.1*	*3.2*	-	*3.3*	*3.5*
SPESE COMPLESSIVE	**3.069,7**	**3.080,3**	**3.406,4**		**2.975,6**	**2.911,2**

Rispetto alla legge di bilancio 2026, il disegno di legge di bilancio 2027-2029 espone dunque per il Ministero della cultura un **incremento** delle spese finali **nel 2027,** in termini assoluti, di **336,6 milioni di euro** (pari a un incremento di circa l'**11%).**

Tale incremento è riconducibile principalmente ad un **aumento** delle **spese in conto capitale** pari a **248,2 milioni di euro (+21,1%)** e, in misura minore, all'**aumento** delle **spese correnti** pari a **88,4 milioni di euro (+4.7%).**

Gli stanziamenti di spesa del Ministero della cultura autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2027, in misura pari allo **0,3%** della spesa finale del **bilancio statale**. Tale percentuale era la medesima nell'esercizio precedente.

2. L'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2027

Per l'anno **2027**, lo stato di previsione del **Ministero della cultura** (Tabella 14) espone, a **legislazione vigente** (**BLV**), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a **3.484,3** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2027 - attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un **decremento delle spese finali** di **81,1 milioni di euro**, come evidenziato nella tabella che segue:

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero della cultura- anno 2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		2027				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*	DDL BILANCIO SEZ II	*EFFETTI SEZ. I*	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	1.888,9	1.895,1	1.984,6		1.984,6	*-7,3*	1.977,3
Spese in c/capitale	1.177,7	1.182,1	1.499,7	*40,8*	1.540,5	*-114,6*	1.425,9
SPESE FINALI	**3.066,6**	**3.077,2**	**3.484,3**	***40,8***	**3.525,1**	***-121,9***	**3.403,2**

Il **disegno di bilancio 2027 come integrato** degli **effetti** della **manovra,** propone, dunque, **spese finali** di competenza per il Ministero pari a **3.403,2 milioni** per il **2027**.

In tale stanziamento di competenza risultano maggioritarie le spese di parte corrente, che rappresentano il 58,1% circa del totale delle spese finali.

Gli **effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II** determinano un **incremento** della spesa pari a circa **40,8 milioni di euro,** interamente riconducibile all'aumento delle spese in conto capitale, mentre le spese correnti non registrano variazioni.

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano invece, nel complesso un **effetto negativo** di circa **121,9 milioni** di euro: si ha una riduzione di parte corrente di circa 7,3 milioni di euro e una riduzione in conto capitale di circa 114,6 milioni di euro.

3. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2027

La tabella seguente espone le **previsioni del disegno di bilancio integrato** per il **2027** per ciascuna **Missione e Programma** di spesa del Ministero**,** a raffronto con i dati dell'esercizio precedente.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio apporta alla **legislazione vigente** con interventi di manovra sia di **Sezione I che di Sezione II**, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di **rimodulazione** nonché di **rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione** delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'**art. 23, comma 3**, **lett. *a*) e lett. *b*)** della legge di contabilità) sono riportati negli **appositi allegati** allo stato di previsione in esame.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero della Cultura									
	Missione/Programma	2026		2027					
					MODIFICHE SEZ. II				
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	*Rimodul. a.23 c. 3 lett a) e 30 co.2, lett. a)*	*Variazioni a.23 c. 3 lett b)*	DDL BILANCIO SEZ. II	*EFFETTI SEZ. I*	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
1	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)**	**2.884,2**	**2.897,4**	**3.295,9**	**-**	***40,8***	**3.336,7**	***-115,2***	**3.221,5**
1.1	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	512,3	513,4	559,0	-	-	559,0	-7.4	551,6
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	9,1	9,8	9,5	-	-	9,5	-0,1	9,4
1.3	Tutela dei beni archeologici (21.6)	68,3	68,8	71,6	-	-	71,6	-0,3	71,2
1.4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	154,1	155,4	163,4	-	-	163,4	-0,7	162,8
1.5	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	201,6	202,2	1 9 8 , 2	-	-	198,2	*-2,7*	195,5
1.6	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	192,3	204,8	202,6	-	-	202,6	*-19.8*	182,8
1.7	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	458,8	463,8	470,1	-	-	470,1	*-2,5*	467,6
1.9	Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (21.15)	763,9	753,7	1.059,9	-	*-9,2*	1.050,7	*-73,2*	977,6
1.10	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	40,3	40,6	44,9	-	-	44,9	*-6*	38,9
1.11	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	471,7	472,1	505,0	-	*50,0*	555,0	*-0,1*	554,9

Ministero della Cultura									
	Missione/Programma	2026		2027					
		LEGGE DI [illegible]	ASSEST.	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*		DDL	*EFFETTI*	DLB
1.20	Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (21.20)	5,8	5,8	4,7	-	-	4,7	*-0,003*	4,7
1.21	Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21.21)	6,2	7,0	6,9	-	-	6,9	*-2,4*	4,6
4	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	**185,5**	**182,8**	**191,5**	**-**	**-**	**191,5**	***-6,7***	**184,9**
4.1	Indirizzo politico (32.2)	19,4	19,7	25,2	-	-	25,2	-0,3	24,9
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	166,1	163,1	166,4	-	-	166,4	*-6,4*	160,0
	SPESE MINISTERO	**3.069,7**	**3.080,2**	**3.487,4**	**-**	***40,8***	**3.528,2**	***-121,9***	**3.406,4**

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del **Ministero della cultura** è allocata su **2 missioni e 14 programmi**. La gran parte della spesa è allocata sulla Missione "**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici**" che rappresenta circa il **94,6%** del **valore** della **spesa finale** complessiva del Ministero medesimo.

Di seguito si illustrano, nel dettaglio, le variazioni che si registrano nella **missione di maggior peso** del Ministero della cultura.

Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)

La **missione 1,** articolata in 12 programmi di spesa presenta uno stanziamento complessivo **a legislazione vigente** per il **2027** di circa **3.295,9 milioni di euro**. Rispetto a tale valore, l'effetto della manovra di tale missione registra un **decremento** delle spese pari a **74,4 milioni di euro**, che fissano la dotazione integrata 2027 a **3.221,5 milioni di euro**, una cifra comunque superiore di quasi 325 milioni rispetto al dato assestato 2026.

Il decremento che si registra rispetto alla legislazione vigente, pari come si è detto a 74,4 milioni di euro, deriva per la maggior parte dalle riduzioni di spesa determinate dalla **sezione I** per un importo pari a **115,2 milioni** di euro. Tale variazione in senso negativo dipende integralmente dalle minori spese ascrivibili alla ***spending review*** dei Ministeri disposta per il triennio 2027-2029 dall'articolo 135, comma 1 (per 108,4 milioni di spesa in conto capitale) e comma 2 (per 6,8 milioni di spesa corrente). I capitoli di spesa più colpiti sono i seguenti:

- i **capitoli 8281, 7433, 7435, 7460, 7670, 7707** (Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio), che registrano un decremento complessivo di **66,3 milioni**;
- il **capitolo 7434** (Contributi a istituzioni sociali –con particolare riferimento ai piani gestionali in materia di contributi in favore dei proprietari dei beni culturali e di interventi di restauro), che registra un decremento di **20 milioni**;
- il **capitolo 8721** (Quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo da erogare per il sovvenzionamento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante), che registra un decremento di **5,7 milioni**;
- il **capitolo 7605** (Spese per infrastrutture informatiche, connettività, telecomunicazioni e servizi cloud) che registra un decremento di **5,7 milioni**.

La **sezione II**, come mostrato dalla tabella sotto riportata, determina invece un **incremento** netto di **40,8 milioni di euro.** Su questo versante, si registra, da una parte, il **rifinanziamento**, per una somma pari a **50 milioni di euro**, del **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** (capitolo 8599, che presenta dunque una dotazione di 540,6 milioni per il 2027) e, dall'altra, definanziamenti per un totale di 9,2 milioni di euro, suddivisi tra il Fondo per la tutela del patrimonio culturale (capitolo 8099, ridotto di 5,8 milioni di euro) e le Spese per il restauro, per la conservazione, per la salvaguardia e per la valorizzazione del patrimonio (capitoli 8105 e 8106, ridotti nel complesso di 3,4 milioni di euro).

Tra le **rimodulazioni compensative**, invece, se ne segnala una **verticale** che **incrementa** di **0,8 milioni** di euro, sul **2027**, la dotazione del capitolo 2579, Istituzione del "**Premio Olivetti per l'accessibilità culturale**", riducendo al contempo, di pari ammontare e sulla stessa annualità, la dotazione del **capitolo 1561**, Fondo occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti dalla concessione o locazione di beni a cooperative ed associazioni di artisti.

Ministero della cultura					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
RIFINANZIAMENTI					
L n. 80 / 2024 art. 1, comma 1, punto A "Contributo a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del **Monteverdi Festival di Cremona**" (*) - (Cap-pg: 6632/10) - *(Scad. variazione 2027*)	LV	-	1.0	1.0	1.0
	Rif.	**0,9**	**-**	**-**	**-**
L n. 220 / 2016 art. 15 "Quote dei **crediti di imposta per attività cinematografiche e audiovisive**" (*) - (Cap-pg: 8599/2) - (*Scad. variazione 2027*) – *Tax credit cinema*	LV	103,7	103,7	103,7	103,7
	Rif	**50,0**			

Ministero della cultura					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
DEFINANZIAMENTI					
LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 898 "**Fondo PCM enti locali**" - (Cap-pg: 6632/10) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,9	-	-	-
	Def.	**-0,9**	**-**	**-**	**-**
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2025 (art. 30, co. 2, lett. b)					
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto N quater decies "**Eliminazione delle barriere architettoniche**" - (Cap-pg: 8105/8 - 8106/8) - (*Scad. variazione 2028*)	LV	7,7	8,6	9,0	46,4
	Def.	**-0,5**	**-0,1**	**-**	**-**
LS n. 190 / 2014 art. 1, comma 9 "**Fondo per la tutela del patrimonio culturale**" - (Cap-pg: 8099/1) - (*Scad. variazione 2028*)	LV	152,6	154,8	154,3	1.074,5
	Def.	**-3,1**	**-0,2**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F quater decies "**Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria**" - (Cap-pg: 8105/6 - 8105/7 - 8106/6 - 8106/7 - 8108/7) - (*Scad. variazione 2028*)	LV	31,2	34,3	31,6	146,4
	Def.	**-1,4**	**-0,2**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H quater decies "**Digitalizzazione delle amministrazioni statali**" - (Cap-pg: 8105/11) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	0,5	0,7	0,8	6,2
	Def.	**-0,1**	**-**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto I quater decies "**Prevenzione del rischio sismico**" - (Cap-pg: 8105/9 - 8106/9) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	19,5	21,3	22,2	89,7
	Def.	**-1,1**	**-**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto L quater decies "**Investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie**" - (Cap-pg: 8105/10) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	3,6	3,8	3,9	15,8
	Def.	**-0,3**	**-**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto P quater decies "**Tutela patrimonio culturale**" - (Cap-pg: 8099/3) - (*Scad. variazione 2028*)	LV	133,6	70,6	59,8	325,4
	Def.	**-2,8**	**-1,0**	**-**	**-**

Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) di interesse per la VII Commissione

Le dotazioni finanziarie del **Ministero dell'economia e delle finanze** (MEF) di interesse della **VII Commissione**, relative all'informazione, all'editoria, alla ricerca e allo sport, fanno capo ai seguenti Programmi del dicastero economico:

- **10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione** (15.4), nell'ambito della missione 10 Comunicazioni (15);
- **11.1 Ricerca di base e applicata** (17.15), nell'ambito della missione 11 Ricerca e innovazione (17);
- **18.1 Attività ricreative e sport** (30.1), nell'ambito della missione 18 Giovani e sport (30).

Nell'ambito del Programma **10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione**, si evidenzia, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un **incremento**, in conto competenza, di **50 milioni di euro** per il **2027**, con uno stanziamento integrato che risulta quindi di **348,4 milioni di euro**.

Tale incremento è derivante da un **rifinanziamento** di **sezione II**, operato sul **capitolo 2196**, ove sono allocate, nell'ambito dell'azione Sostegno al pluralismo dell'informazione le risorse del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, per la quota il cui riparto è di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento al **Programma 11.1 Ricerca di base e applicata**, si evidenzia, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un **incremento di 0,5 milioni di euro per il 2027**, derivanti da un **rifinanziamento di sezione II** a beneficio del **capitolo 7386**, su cui è appostato il Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ricerca medica - **Fondazione RIMED**. In senso contrario operano ridotte riduzioni di stanziamenti derivanti dagli interventi di sezione I, ed in particolare dalle misure di *spending review* di cui all'articolo 135 del disegno di legge (per un totale di soli 47.500 euro, a danno del capitolo 7384, somme da assegnare al Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita). Lo **stanziamento complessivo** per tale programma, per il **2027**, risulta quindi di **1.383,1 milioni di euro**.

Si ricorda che all'interno del citato Programma 11.1, oltre alle destinazioni di spesa già citate, sono altresì rinvenibili, nell'ambio dell'azione Potenziamento

della ricerca scientifica e tecnologica, le risorse stanziate in favore dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto italiano di tecnologia, nonché quelle per la realizzazione del progetto *Human Technopole*.

Infine, nell'ambito del **Programma 18.1 Attività ricreative e sport**, si registra, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, una **riduzione di circa 0,3 milioni di euro per il 2027**, che si assesta dunque a **754,2 milioni** di euro per il **2027.**

Tale saldo negativo deriva da interventi di **sezione I** che operano sia in riduzione – in particolare, le misure di *spending review*, per **0,4 milioni di euro** a danno del **capitolo 2200**, Somme da trasferire alla **Nado Italia**, Organizzazione nazionale antidoping - che in aumento, per effetto della disposizione di cui all'**articolo 64** del disegno di legge, che incrementa di **0,7 milioni di euro**, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, le somme da trasferire al **Comitato italiano paralimpico** appostate sul capitolo 2132.

Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy (Tabella 3) di interesse per la VII Commissione

Le dotazioni finanziarie del **Ministero delle imprese e del *made in Italy*** di interesse della **VII Commissione** fanno capo al programma **5.2 Servizi di comunicazione elettronica**, di radiodiffusione e postali, nell'ambito della missione 5 Comunicazioni (15).

In tale ambito, rispetto al bilancio a legislazione vigente, si registra una **diminuzione assai ridotta**, pari a circa **10.000 euro**, per il **2027**, ad opera delle misure di *spending review* di cui all'articolo 135 del disegno di legge di bilancio, che tocca trasversalmente diversi capitoli del programma. Sono quindi esposti a bilancio, in tale programma, in conto competenza, **142,3 milioni** di euro per il **2027**.

Si ricorda che, all'interno del citato programma 5.2 sono allocate, nell'ambito dell'azione Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale, ed in particolare al capitolo 3125, le risorse del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, per la quota il cui riparto è di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.